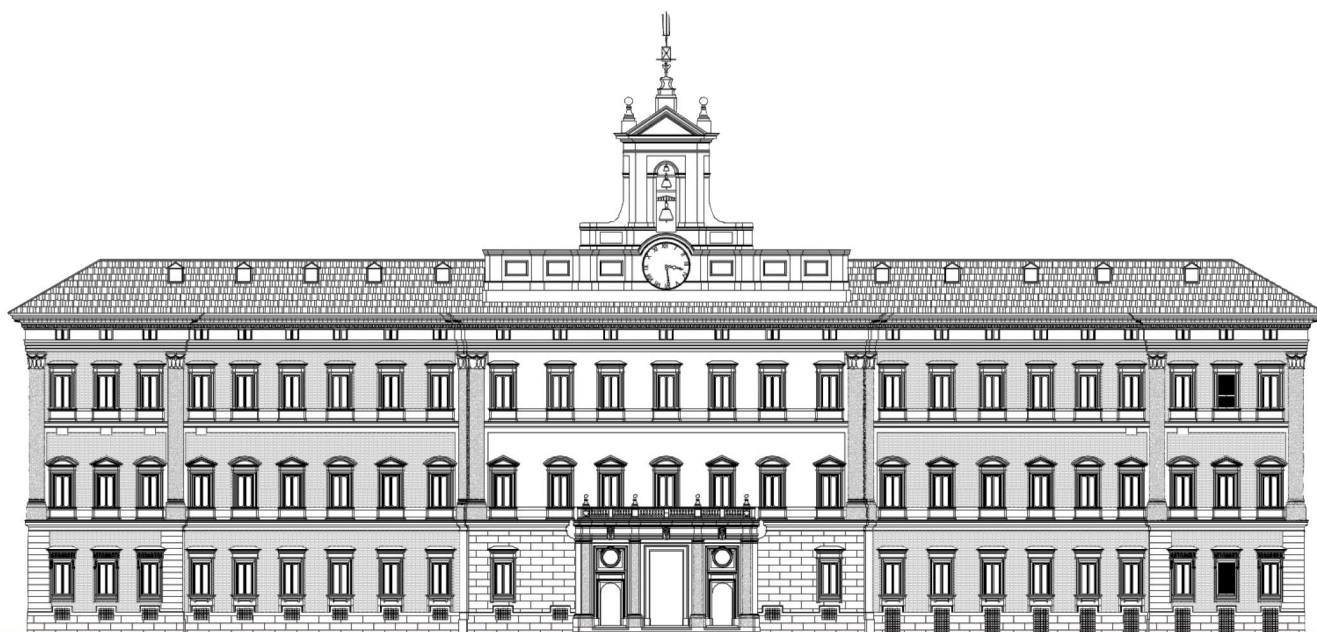




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2670

Misure di consolidamento e sviluppo del
settore agricolo

N. 489 – 26 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2670

Misure di consolidamento e sviluppo del
settore agricolo

N. 489 – 26 giugno 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2	- 4 -
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE.....	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 3.....	- 9 -
ALTRI INTERVENTI PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE.....	- 9 -
ARTICOLO 2	- 14 -
CONTRIBUTO, SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA, PER I CONTRATTI DELLA FILIERA DEL FRUMENTO	- 14 -
ARTICOLO 3	- 19 -
PRODUZIONE DELLA CARNE BOVINA E VALORIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA	- 19 -
ARTICOLO 4	- 25 -
INCENTIVAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE.....	- 25 -
ARTICOLO 5	- 28 -
PIANO STRATEGICO PER IL CONTENIMENTO DELLE FITOPATIE NEL SETTORE OLIVICOLO E ALTRE MISURE DI TUTELA DEL PATRIMONIO OLIVICOLO NAZIONALE.....	- 28 -
ARTICOLO 5-BIS	- 35 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA <i>XYLELLA</i> <i>FASTIDIOSA</i>	- 35 -
ARTICOLO 6	- 38 -
MISURE DI SOSTEGNO CREDITIZIO PER LE IMPRESE COLPITE DA EPIZOOZIE E FITOPATIE.....	- 38 -
ARTICOLO 7	- 43 -
INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE SUINICOLO COLPITO DA PESTE SUINA AFRICANA – PSA. -	43 -
ARTICOLO 8	- 46 -
INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 16-BIS DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154, IN MATERIA DI ACCESSO DEI GIOVANI AI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ DELL'ISMEA.....	- 46 -
ARTICOLO 9	- 50 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DEI TERRENI ABBANDONATI E SILENTI.....	- 50 -

ARTICOLO 9- <i>BIS</i>	- 56 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENOTURISMO E OLEOTURISMO	- 56 -
ARTICOLO 10.....	- 60 -
RICAMBIO GENERAZIONALE DEL PERSONALE DELLA RICERCA	- 60 -
ARTICOLO 11.....	- 64 -
DIGITALIZZAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI DEL CREA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEGLI ISTITUTI TECNICI AGRARI	- 64 -
ARTICOLO 12.....	- 66 -
POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L'UTILIZZO DEI DATI NELL'AGRICOLTURA	- 66 -
ARTICOLO 12- <i>BIS</i>	- 70 -
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, BANCA DATI UNICA ZOOTECNICA E DIGITALIZZAZIONE DEL FASCICOLO ZOOTECNICO.....	- 70 -
ARTICOLO 12- <i>TER</i>	- 74 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE.....	- 74 -
ARTICOLO 13.....	- 75 -
STABILIMENTI ENOLOGICI CHE DETENGONO ALCOL DERIVATO DAL PROCESSO DI DEALCOLAZIONE-	75 -
ARTICOLO 14.....	- 77 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA DENATURAZIONE DELLE FECCE DI VINO	- 77 -
ARTICOLO 16.....	- 78 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STAMPIGLIATURA DELLE UOVA	- 78 -
ARTICOLO 17.....	- 80 -
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 238 DEL 2016, RECANTE LA DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 2023, ATTUATIVO DEL REG. (UE) 2021/2116 IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE	- 80 -
ARTICOLO 17- <i>BIS</i>	- 84 -
MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752, IN MATERIA DI RACCOLTA DEI TARTUFI..	- 84 -
ARTICOLO 19.....	- 85 -

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SVOLTI DAI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA	- 85 -
ARTICOLO 19-BIS	- 89 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 198	- 89 -
ARTICOLO 19-TER	- 94 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA.....	- 94 -
ARTICOLO 19-QUATER	- 96 -
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115	- 96 -
ARTICOLO 19-QUINQUIES	- 102 -
IMPIEGO DI PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA.....	- 102 -
ARTICOLO 19-SEXIES	- 106 -
UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 5, LETTERA A), DEL DECRETO- LEGGE N. 61 DEL 2023	- 106 -
ARTICOLO 20	- 108 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 108 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2670
Titolo:	Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Carloni (LEGA)
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027) reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato in sede referente, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura), da ultimo nella seduta del 17 giugno 2026, e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta in parte tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'emendamento 1.16, presentato dal Governo, alla cui relazione tecnica, tuttavia, non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle menzionate relazioni tecniche e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare

Le norme incrementano la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

Si ricorda che l'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 197 del 2022 ha istituito il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026¹, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole e alla gestione delle crisi di mercato. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Si ricorda che l'articolo 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000, al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, ha istituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)² un fondo per la riassicurazione dei rischi.

¹ Successivamente l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2024 ha incrementato la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

² L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è un ente pubblico economico, non incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. È stato istituito con il decreto legislativo n. 419 del 1999, nell'ambito del riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, attraverso l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina. Successivamente, con la legge n. 208 del 2015, sono stati integrati nell'ISMEA anche l'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA) S.r.l.

Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l'ISMEA svolge attività di supporto informativo, assicurativo e finanziario e promuove strumenti di garanzia creditizia e finanziaria a favore delle imprese agricole e delle loro forme associate. Tali interventi sono finalizzati a migliorare la trasparenza dei mercati, facilitare l'accesso al sistema bancario

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per la sovranità alimentare (comma 1)		30,0	40,0			30,0	40,0			30,0	40,0	
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MASAF [comma 2, lettera a)]		20,0	30,0			20,0	30,0			20,0	30,0	
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rimanenti disponibilità del fondo di riassicurazione istituito presso l'ISMEA [comma 2, lettera b)]		10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0	

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del presente provvedimento, afferma che le disposizioni in esame sono volte a rafforzare le politiche a sostegno del settore agricolo, prevedendo il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (di parte corrente).

In particolare, si prevede l'incremento di 30 milioni di euro nel 2026 e di 40 milioni di euro nel 2027 del Fondo per la sovranità alimentare istituito dall'articolo 1, comma 424 della legge n. 197 del 2022. La dotazione del fondo risulta pari a 33.750.000 nel 2026; il rifinanziamento si rende necessario – prosegue la relazione tecnica – alla luce del *trend* crescente delle richieste pervenute nelle campagne precedenti, che hanno sistematicamente superato le risorse disponibili. L'incremento previsto per il 2026 è in linea con le richieste pervenute nelle due precedenti edizioni che sono state ampiamente superiori a quanto previsto e hanno comportato una rideterminazione del contributo per ettaro coltivato. Questo fenomeno evidenzia il forte fabbisogno delle imprese agricole di sostegno per far fronte a costi operativi e a difficoltà contingenti, acuite da eventi climatici estremi, dalla volatilità dei mercati internazionali e dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Inoltre, il rifinanziamento anche per il 2027 contribuisce a garantire la continuità della produzione

e assicurativo, rafforzare la competitività delle aziende e ridurre i rischi connessi alle attività produttive e alle dinamiche di mercato. (Fonte: Sito ISMEA)

agroalimentare nazionale, a salvaguardare le produzioni tipiche e di qualità, e a sostenere la sicurezza alimentare del Paese.

Riguardo alle modalità di copertura, di cui al comma 2, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame incrementano la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027, disponendo alla copertura dei relativi oneri con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*).

La relazione tecnica afferma che l'incremento previsto per il 2026 è in linea con le richieste pervenute nelle due precedenti edizioni; tali richieste sono state ampiamente superiori al previsto, comportando una rideterminazione del contributo per ettaro coltivato.

Al riguardo, si rileva che, da ultimo, per le annualità 2025 e 2026, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare sono stati definiti con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2025. Ciò stante, pur considerando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a chiarire se, con riferimento all'annualità 2026, le risorse aggiuntive da erogare alla luce delle disposizioni in esame siano da destinare all'allargamento della platea dei soggetti interessati oppure siano da finalizzare a un nuovo riallineamento, in senso estensivo, dei criteri utilizzati per la definizione del contributo *pro capite*, rispetto a quello già effettuato, in senso restrittivo, mediante il citato decreto del Ministro dell'agricoltura, e menzionato dalla relazione tecnica. Si evidenzia, infatti, che in caso di riallineamento in senso estensivo, potrebbero essere coinvolti anche i fruitori dei contributi già liquidati sulla base delle richieste riferite all'annualità 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo per la sovranità alimentare, disposto

dal precedente comma 1 in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

In merito alla prima modalità di copertura, si rileva preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione non appare recare, con specifico riferimento all'anno 2027, le necessarie disponibilità, tenuto conto degli ulteriori utilizzi previsti, per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 5-*bis*, comma 8, dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 3-*ter*, dall'articolo 9-*bis*, comma 3, lettera *a*), dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 7, e dall'articolo 19-*quiquies*, comma 8, del presente provvedimento.

Si osserva, in particolare, che la disposizione in esame e quelle da ultimo richiamate determinano una riduzione complessiva per l'anno 2027 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pari a 41.256.435 euro, a fronte di una disponibilità residua che, allo stato, risulta pari a 40.918.124 euro, come tale, insufficiente a garantire la copertura finanziaria degli oneri indicati dalle predette disposizioni.

Per quanto concerne, invece, gli anni 2026 e 2028, la disposizione in esame e quelle in precedenza richiamate determinano una riduzione del citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente per una somma pari, rispettivamente, a 23.113.036 euro e a 11.056.435 euro, a fronte di una disponibilità residua che, al momento, ammonta a 32.528.991 euro per l'anno 2026 e a 37.918.124 euro per l'anno 2028.

Sul punto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto attiene alla formulazione della disposizione, si segnala comunque l'esigenza - in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2025 - di aggiornare l'imputazione dello stanziamento del citato fondo speciale di parte corrente al triennio 2026-2028 relativo al vigente bilancio dello Stato, conseguentemente sopprimendo il richiamo alla riduzione delle proiezioni del medesimo stanziamento.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura, si rappresenta che la disposizione ivi richiamata ha previsto l'istituzione presso l'ISMEA di un Fondo per la riassicurazione dei rischi, volto a sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici.

In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, recante le modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, quest'ultimo provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, recante le modalità operative del Fondo in parola, le entrate di quest'ultimo sono costituite, da un lato, dagli stanziamenti di bilancio recati dall'articolo 13, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 138 del 2002 ed eventualmente dalla legge annuale di bilancio e, dall'altro, dai premi di riassicurazione versati dalle imprese di assicurazione.

In particolare, il citato articolo 13, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 138 del 2002 ha previsto che, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, recanti disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione, rispettivamente, del settore forestale e del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge n. 57 del 2001, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 fosse destinato al finanziamento del Fondo per la riassicurazione dei rischi atmosferici.

A tale ultimo proposito, si segnala tuttavia che - come emerge dall'ultimo bilancio consuntivo del Fondo, relativo all'esercizio finanziario 2024, allegato al bilancio dell'ISMEA, e come confermato dalla consultazione dei decreti di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato nel frattempo succedutisi - il Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, iscritto sul piano

gestionale n. 4 del capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, non riceve alcuna dotazione annuale dal 2009 e presenta, al 31 dicembre 2024, disponibilità liquide pari a euro 121.562.001, un patrimonio netto che ammonta a euro 120.387.559 e un utile di esercizio registrato nell'anno 2024 pari a euro 665.424.

In tale quadro, pur considerando in linea di principio la congruità delle risorse presenti nel Fondo rispetto agli oneri da sostenere, in assenza di elementi di informazione nell'ambito della relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento in esame, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse residue di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche attraverso l'indicazione delle attuali disponibilità del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli e delle relative fonti di finanziamento, anche considerando la natura mista della dotazione del citato Fondo, nonché una rassicurazione in ordine alla possibilità di procedere al loro utilizzo senza che da ciò derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le stesse risultano preordinate.

ARTICOLO 1, comma 3

Altri interventi per la sovranità alimentare

Le norme, modificate durante l'esame in sede referente, inseriscono i commi da 425-*bis* a 425-*quater* all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), prevedendo quanto segue:

- è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, di 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 per il finanziamento di investimenti nel settore agricolo (*cpv. 425-bis*);

Le disposizioni chiariscono che l'autorizzazione di spesa è finalizzata: a finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale; a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico; a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole; a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico; a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni.

Rispetto al testo originario dell'AC 2670, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata differita all'annualità 2029. Contestualmente, è stata rimodulata negli stessi termini la copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (*cfr. infra*)³.

- con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste⁴, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti sopra descritti (*cpv. 425-ter*);
- ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (*cpv. 425-quater*).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non considera le norme.

La **relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento**, oltre a descrivere le norme, precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-periodo di programmazione 2021-2027, utilizzate a copertura degli oneri discendenti dal comma 424-*bis*, sono ulteriori e diverse da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e a esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea.

La relazione tecnica, inoltre, precisa che le misure in oggetto sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC.

La **relazione tecnica riferita all'emendamento 1.16 del Governo** afferma che le disposizioni intervengono sulle autorizzazioni di spesa, al fine di modificarne il profilo temporale limitatamente all'annualità 2026. L'intervento si limita a una riallocazione temporale della quota di spesa riferita all'anno 2026, che viene posticipata al 2029, senza incidere sulle restanti annualità e senza modificarne l'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente.

La modifica delle annualità si rende necessaria – prosegue la relazione tecnica – per assicurare una corretta coerenza temporale tra il cronoprogramma finanziario connesso

³ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.16 del Governo [*cfr. lettera a)* dell'emendamento medesimo].

⁴ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

all'attuazione degli interventi e l'effettivo avvio delle attività e delle misure finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), senza alterare l'entità complessiva degli interventi né incidere sugli equilibri di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono i commi da 425-*bis* a 425-*quater* all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per il finanziamento di investimenti nel settore agricolo⁵, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, di 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 e provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Rispetto al testo originario del presente provvedimento, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata differita all'annualità 2029. Contestualmente, è stata rimodulata negli stessi termini la copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. La relazione tecnica riferita all'emendamento 1.16 del Governo, che ha introdotto le suddette modifiche, assicura che le stesse si rendono necessarie per assicurare coerenza temporale tra il cronoprogramma finanziario connesso all'attuazione degli interventi e l'effettivo avvio delle attività e delle misure finanziate dal FSC, senza tuttavia alterare l'entità complessiva degli interventi né incidere sugli equilibri di finanza pubblica.

Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti previsti a valere sulle suddette risorse.

La relazione tecnica riferita al testo originario nel provvedimento precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori rispetto a quelle imputate programmaticamente al Ministero

⁵ Le disposizioni chiariscono che l'autorizzazione di spesa è finalizzata: a finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale; a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico; a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole; a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico; a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni.

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024. La relazione tecnica precisa inoltre che le misure in oggetto, sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, rinviando, per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria, a quanto evidenziato di seguito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 1, comma 3, capoverso comma 425-*quater*, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente capoverso comma 425-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

In proposito si ricorda che il citato comma 177 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro complessivi per gli anni compresi tra il 2021 e il 2030⁶. Tale dotazione iniziale è stata oggetto di successivi rifinanziamenti o definanziamenti disposti, per il medesimo periodo di programmazione, nella seconda sezione della legge di bilancio, tramite ulteriori provvedimenti legislativi o per effetto di specifiche assegnazioni disposte con apposite delibere CIPESS.

Si segnala altresì che, ai sensi del successivo comma 178 del citato articolo 1, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, destinata a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione previsti dalle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma 178, sottoscritti, rispettivamente, con le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome, sulla base di apposite delibere CIPESS che provvedono all'imputazione programmatica delle risorse del Fondo eventualmente destinate alle amministrazioni centrali e alle regioni e province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse a ciascuna di esse spettanti.

⁶ In particolare, l'articolazione annuale del predetto stanziamento è la seguente: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030.

Al riguardo, nel ricordare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio dello Stato uno stanziamento iniziale pari a 8.506.770.000 euro per l'anno 2026, a 11.103.613.000 euro per l'anno 2027 e a 9.760.974.000 euro per l'anno 2029, si fa preliminarmente presente che, in base a quanto riportato nella relazione tecnica, le risorse del Fondo medesimo utilizzate a copertura dalla disposizione ora in esame sono ulteriori e diverse da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e che ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della stessa legge n. 178 del 2020, relativa in particolare agli Accordi per la coesione sottoscritti tra il Governo e le amministrazioni centrali e le singole regioni e province autonome, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse per interventi previsti nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento per quelli previsti nelle aree del Centro-Nord.

Si segnala che la citata delibera CIPESS n. 77 del 2024 ha imputato programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un importo pari a 113.142.536 euro, la cui effettiva assegnazione rimaneva comunque subordinata alla definizione e alla sottoscrizione dello specifico Accordo per la coesione tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il predetto Ministero, che è stato poi firmato in data 31 ottobre 2025.

La relazione tecnica, infine, precisa che le misure introdotte dal succitato capoverso comma 425-*bis* sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Tutto ciò considerato, alla luce della rimodulazione temporale degli oneri da fronteggiare conseguente alle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente, fermo in ogni caso restando l'importo complessivo della spesa già autorizzata dal citato capoverso comma 425-*bis*, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce degli utilizzi previsti dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 3, senza che da tali utilizzi possa derivare pregiudizio alla

realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 2

Contributo, sotto forma di credito di imposta, per i contratti della filiera del frumento

Le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente⁷, riconoscono per l'anno 2027 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dall'anno 2027, con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana con le modalità definite ai sensi del comma 5 (comma 1).

Le disposizioni specificano che per «contratti di filiera» si intendono accordi scritti tra le imprese di cui al comma 1 che hanno a oggetto la fornitura di frumento di origine italiana, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni, e che prevedono:

- l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione [comma 2, lettera a)];
- la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna [comma 2, lettera b)];
- l'impegno delle parti a rispettare requisiti qualitativi specifici, anche riguardanti la sostenibilità ambientale e il benessere animale [comma 2, lettera c)];
- meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni [comma 2, lettera d)].

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto per gli investimenti, effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito d'imposta è concesso nella misura:

- del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale;
- del 30 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a tre anni e fino a quattro anni;
- del 40 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a quattro anni e fino a cinque anni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24), senza che trovino applicazione i seguenti limiti:

⁷ Nel testo originario del presente provvedimento, il credito di imposta era riconosciuto per l'anno 2026. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente hanno differito al 2027 la decorrenza del beneficio.

- limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, legge n. 388 del 2000);
- limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, si stabilisce che il credito d'imposta non concorre a formare:

- il reddito d'impresa, né la base imponibile dell'IRAP;
- il rapporto di cui all'articolo 61 del TUIR tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ai fini della deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa;
- il rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti (comma 3).

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni del comma 1, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato e acquistano efficacia dalla data della notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo e provvede altresì all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato relativi alle medesime misure (comma 4).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di controllo e di revoca ed eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario (comma 5).

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, si dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (comma 6).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale												
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese del settore agroalimentare che, a partire dall'anno 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana		10,0				10,0				10,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B - MASAF		10,0				10,0				10,0		

La **relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento**, descrive le norme e afferma che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta saranno trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 denominata Agenzia entrate fondi bilancio.

Inoltre, la relazione tecnica precisa che tenuto conto della natura delle spese e dell'ammontare del credito in esame, si ritiene che la compensazione possa aver luogo nel corso del 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente⁸, riconoscono per l'anno 2027 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dall'anno 2027, con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana (comma 1). Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti, effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027, ed è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi (pari a 2 milioni di euro per anno solare), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro) [comma 3].

Con decreto interministeriale sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di controllo e di revoca dei contributi stessi nonché gli eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario (comma 5). Ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (comma 6). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni per l'anno 2027, si provvede con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 7].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che con decreto interministeriale saranno stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, le modalità di controllo e di revoca dei contributi stessi nonché gli eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario, fermo restando il meccanismo indicato al comma 6 per la determinazione

⁸ Nel testo originario dell'atto Camera n. 2670 il credito di imposta era riconosciuto per l'anno 2026. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente hanno differito al 2027 la decorrenza del beneficio.

dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile nel caso in cui le richieste superino il citato limite complessivo di spesa. In questo quadro, tenuto conto di tale meccanismo, che consente di rideterminare l'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile in caso di eccesso di richieste rispetto al limite di spesa, al fine di escludere dubbi interpretativi, dal punto di vista formale, dovrebbe essere per altro valutata l'opportunità di prevedere al comma 3 che il credito d'imposta sia concesso, anziché nella misura del 30 per cento o del 40 per cento, fino ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento dell'investimento effettuato.

Con riferimento alla contabilizzazione dell'onere sui saldi di finanza pubblica, si rammenta che il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario dell'articolo 2 del presente provvedimento (che disponeva la decorrenza del credito di imposta dal 2026), classifica tale onere come maggiore spesa in conto capitale interamente imputata all'esercizio 2026. La relazione tecnica, riferita al citato testo originario, afferma che "tenuto conto della natura delle spese e dell'ammontare del credito in esame, la compensazione possa aver luogo nel corso del 2026". Ciò premesso, in considerazione delle modifiche apportate in sede referente, che hanno differito la decorrenza e l'imputazione del credito di imposta al 2027, andrebbe acquisito un chiarimento circa le ipotesi assunte dalla relazione tecnica riferita al testo originario, in merito alla fruizione del credito di imposta interamente nell'anno di riconoscimento del credito, al fine di escludere che si verifichino effetti finanziari anche negli esercizi successivi.

Con riferimento al comma 4, si segnala che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è stato sostituito dall'articolo 3 del testo in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Allo stesso modo, l'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 è confluito nel comma 10 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2025. Le disposizioni citate del decreto legislativo n. 33 del 2025 sono in vigore, ma saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 3

Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera

Le norme, modificate durante l'esame in sede referente, prevedono la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera (comma 1).

Le disposizioni specificano che la concessione di contributi è volta a incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, a sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e a valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello.

La concessione di contributi è prevista per le seguenti tipologie di:

- acquisto di manze iscritte nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, ovvero all'allevamento, per un periodo minimo di ventiquattro mesi, di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l'obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso [comma 1, lettera *a*]);
- alla produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine carne-latte con tori di razze specializzate per la produzione di carne, anche mediante l'uso di seme sessato di tori, che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero dei parti rispetto a quelli dell'anno precedente alla domanda [comma 1, lettera *b*]);
- allo svezzamento e all'accrescimento del vitello da 60 a 200 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno sei mesi [comma 1, lettera *c*]);
- all'accrescimento del bovino da 200 a 500 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno dodici mesi [comma 1, lettera *d*]);
- con disposizioni inserite durante l'esame in sede referente, alla realizzazione e al miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e alla valorizzazione dei contratti di filiera [comma 1, lettera *e*]]⁹.

⁹ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.4.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste¹⁰ sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte. I contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 e del regolamento (UE) 2023/2831, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (commi 2 e 3).

Con disposizioni inserite in sede referente, si prevede che i contributi di cui al precedente comma 1, lettera e), possano essere concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali¹¹ (comma 3-*bis*).

Con modifiche intervenute durante l'esame in sede referente, si prevede che per le finalità di cui al comma 1, sia autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 (articolo 4).

Rispetto al testo originario dell'AC 2670, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata differita all'annualità 2029. Contestualmente, è stata rimodulata negli stessi termini la copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027¹² (*cfr. infra*).

Con disposizioni inserite in sede referente¹³, si prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolga, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva, l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dall'articolo in esame. A tal fine, è concesso all'Agenzia un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028, provvedendo, per i relativi oneri, a valere sulle risorse di cui al precedente comma 4 (articolo 4-*bis*).

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (articolo 5).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁰ Di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

¹¹ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.6.

¹² A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.16, lettera b), del Governo.

¹³ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.8.

La **relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento** afferma che l'articolo 3 in oggetto reca disposizioni contenenti contributi per investimenti volti a sostenere la produzione di carne bovina da allevamenti situati sul territorio nazionale, al fine di implementare gli esemplari di bovini con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, nonché di accrescere il numero di allevamenti di nutrici linea vacca-vitello 100 per cento *made in Italy*, nell'ottica di porre rimedio alla forte carenza di carne bovina autoctona sul territorio nazionale.

La misura prevede una spesa pari a 50 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro per il 2028, alla quale si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027- di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

Le misure in oggetto, in quanto contributi per investimenti, sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC. Ai fini del riconoscimento del contributo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 178 della sopracitata legge. All'uopo, si precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- periodo di programmazione 2021-2027 utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori e diverse da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea.

Considerando che in Italia sono attualmente in attività circa 380.000 vacche nutrici e che i contributi previsti possano portare ad un incremento dei capi di 100.000 per il 2026, di 100.000 per il 2027 e di 400.000 per il 2028, si può stimare nel triennio non solo un arricchimento della popolazione bovina di circa 600.000 capi, che porterebbe a una significativa riduzione della dipendenza verso l'estero, ma anche a un'accresciuta popolazione di vacche nutrici funzionali ad un progressivo e continuo accrescimento della produzione di capi orientati alla carne.

La scelta di distribuire le risorse concentrando una porzione maggiore per il 2028 risponde a una logica di organizzazione delle aziende. Si ritiene opportuno, infatti, consentire un graduale adeguamento delle strutture che devono rispondere anche in termini di specifiche attrezzature (quali per esempio allattatori di vitelli) alle diverse esigenze produttive e di allevamento.

Si riporta di seguito una tabella rappresentativa di una ipotesi di riparto delle risorse tra i vari soggetti che intervengono nella filiera:

(euro)

Anno	Tipologia	Dotazione totale	Dotazione riparto	Incremento capi
2026	Vacche nutrici	50.000.000	20.000.000	100.000
2026	Allevatore		5.000.000	
2026	Svezatore		15.000.000	
2026	Ingrassatore		10.000.000	
Anno	Tipologia	Dotazione totale	Dotazione riparto	Incremento capi
2027	Vacche nutrici	50.000.000	20.000.000	100.000
2027	Allevatore		5.000.000	
2027	Svezatore		15.000.000	
2027	Ingrassatore		10.000.000	
Anno	Tipologia	Dotazione totale	Dotazione riparto	Incremento capi
2028	Vacche nutrici	200.000.000	80.000.000	400.000
2028	Allevatore		20.000.000	
2028	Svezatore		60.000.000	
2028	Ingrassatore		40.000.000	

La **relazione tecnica riferita all'emendamento 1.16 del Governo** afferma che le disposizioni intervengono sulle autorizzazioni di spesa, al fine di modificarne il profilo temporale limitatamente all'annualità 2026. L'intervento si limita a una riallocazione temporale della quota di spesa riferita all'anno 2026, che viene posticipata al 2029, senza incidere sulle restanti annualità e senza modificarne l'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente.

La modifica delle annualità si rende necessaria per assicurare una corretta coerenza temporale tra il cronoprogramma finanziario connesso all'attuazione degli interventi e l'effettivo avvio delle attività e delle misure finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), senza alterare l'entità complessiva degli interventi né incidere sugli equilibri di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera (comma 1). Con decreto interministeriale sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera,

nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte (comma 2).

Per tali finalità è autorizzata la spesa, come rimodulata durante l'esame in sede referente, di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 (comma 4).

Rispetto al testo originario del presente provvedimento, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata quindi differita all'annualità 2029.

Contestualmente, è stata prevista negli stessi termini la copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 5).

Inoltre, con disposizioni inserite in sede referente, è stato stabilito che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolga, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva, l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dall'articolo in esame. A tal fine, è concesso all'Agenzia un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse già previste per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli, di cui al precedente comma 4 (comma 4-*bis*). La relazione tecnica, riferita al testo originario, precisa che le misure in oggetto, in quanto contributi per investimenti, sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al riguardo, nel prendere atto che gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e 5 sono configurati entro limiti di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di informazione volti a precisare l'effetto dei citati contributi sull'incremento della popolazione bovina, quantificato in circa 600.000 capi dalla relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento, posto che, per effetto del comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, parte delle risorse destinate a tale finalità devono essere ora finalizzate all'erogazione di un contributo all'AGEA per lo svolgimento dell'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dall'articolo in esame. Con riferimento a tale contributo, stante l'assenza di una relazione tecnica riferita alla disposizione

che lo ha introdotto, appare in ogni caso necessario acquisire chiarimenti in merito alla congruità dello stanziamento disposto e alle ragioni per cui gli adempimenti posti in capo all'AGEA, non possano essere svolte con le risorse ordinariamente attribuite alla stessa, pur rientrando nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla legge istitutiva dell'Agenzia. Per altro, considerato che le attività di controllo e monitoraggio potrebbero comportare oneri di parte corrente, mentre le risorse utilizzate per farvi fronte, vale a dire quelle del Fondo sviluppo e coesione, come risulta anche dalla relazione tecnica, sono di conto capitale, la copertura finanziaria così disposta potrebbe determinare una dequalificazione della spesa.

Infine, le modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente, pur avendo differito dal 2026 al 2029, sia l'erogazione dei contributi favore degli imprenditori agricoli, sia le risorse destinate a farvi fronte, pari a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, non hanno invece differito anche le attività di monitoraggio previste in capo all'AGEA, rendendo queste ultime, in relazione all'anno 2026, non solo prive di fondamento, ma anche di copertura finanziaria, essendo venute meno le risorse stanziare per tale anno dal testo originario del presente provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 3, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. Si rileva, inoltre, che il comma 4-*bis* prevede che una quota delle predette risorse, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 10 milioni di euro per l'anno 2028, sia destinata alla concessione di un contributo in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Al riguardo, si segnala preliminarmente la necessità di allineare sotto il profilo temporale le disposizioni di cui al predetto comma 4-*bis* all'autorizzazione di spesa di cui al suddetto comma 4, a valere sulla quale sarà erogato il citato contributo, e alla norma di copertura di cui al

comma 5, che a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente sono ora riferite agli anni 2027, 2028 e 2029.

Ciò premesso, nel rinviare a quanto già rappresentato in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, previsto dall'articolo 1, comma 3, capoverso comma 425-*quater*, del presente provvedimento, anche con riferimento alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, in considerazione della rimodulazione temporale degli oneri da fronteggiare conseguente alle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce degli utilizzi previsti dalla predetta disposizione, dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 3, senza che da tali utilizzi possa derivare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 4

Incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile

Le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per le agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Le risorse sono destinate per una quota del 65 per cento alla concessione di mutui a tasso agevolato e per una quota del 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto (comma 1).

Rispetto al testo originario dell'AC 2670, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata differita all'annualità 2029. Contestualmente, è stata rimodulata negli stessi termini la copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027¹⁴ (*cfr. infra*).

Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) [comma 2].

¹⁴ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.16, lettera c), del Governo.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento** richiama il contenuto delle norme e afferma che la quantificazione dello stanziamento si basa su dati istruttori forniti da ISMEA, secondo cui:

- sono attualmente in fase di istruttoria circa 220 istanze di accesso agli incentivi per un fabbisogno complessivo stimato di 172 milioni di euro, a fronte di un esborso medio per progetto pari a circa 700.000-1.000.000 euro, comprensivo dei costi di gestione;
- le risorse ordinarie attualmente disponibili – circa 7,8 milioni annui (lordi) – consentono di finanziare non più di 10 imprese l'anno, rendendo lo strumento largamente insufficiente rispetto alla domanda effettiva.

Tenuto conto di tali elementi, uno stanziamento annuo di 50 milioni di euro ripartiti al 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto risulterebbe congruo per:

- sostenere mediamente 50 imprese all'anno;
- attivare un Bando ISMEA per ciascun anno del triennio 2026-2028;
- garantire un effetto leva significativo e una gestione efficiente dell'intervento, riducendo i costi unitari e valorizzando le competenze istruttorie già presenti.

Gli oneri derivanti dalla misura sono posti a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2021-2027, istituito dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, con una dotazione complessiva iniziale di 50 miliardi di euro. Le misure in oggetto sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC.

La relazione tecnica specifica che, ai fini del riconoscimento del beneficio non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, che disciplina il procedimento di programmazione, assegnazione, gestione e monitoraggio delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027.

La relazione tecnica precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- periodo di programmazione 2021-2027 utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea.

La **relazione tecnica riferita all'emendamento 1.16 del Governo** – intervenuto sulle autorizzazioni di spesa previste agli articoli 1, 3, 4 e 5, al fine di modificarne il profilo temporale limitatamente all'annualità 2026 – afferma che l'intervento si limita a una riallocazione temporale della quota di spesa riferita all'anno 2026, che viene posticipata al 2029, senza incidere sulle restanti annualità e senza modificare l'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente. La modifica delle annualità si rende necessaria per assicurare una corretta coerenza temporale tra il cronoprogramma finanziario connesso all'attuazione degli interventi e l'effettivo avvio delle attività e delle misure finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), senza alterare l'entità complessiva degli interventi né incidere sugli equilibri di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per le agevolazioni in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile¹⁵. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Rispetto al testo originario del presente provvedimento, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata differita all'annualità 2029.

La relazione tecnica riferita al testo originario nel provvedimento precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024. La relazione tecnica precisa che le misure in oggetto, in quanto contributi per investimenti, sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In proposito, pur tenendo conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, per quanto riguarda la contabilizzazione degli effetti finanziari, appare necessario acquisire un chiarimento in merito agli effetti derivanti dalle disposizioni sui tre saldi di finanza pubblica, che non

¹⁵ Previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

risultano rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, posto che le risorse erogate come contributo a fondo perduto dovrebbero determinare effetti su tutti e tre i saldi, mentre quelle erogate sotto forma di prestiti, dando luogo ad una variazione di partite finanziarie, dovrebbero avere effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, ma non di indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

Ciò premesso, nel rinviare a quanto già rappresentato in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, previsto dall'articolo 1, comma 3, capoverso comma 425-*quater*, del presente provvedimento, anche con riferimento alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, in considerazione della rimodulazione temporale degli oneri da fronteggiare conseguente alle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce degli utilizzi previsti dalla predetta disposizione, dall'articolo 3, comma 5, e dall'articolo 5, comma 3, senza che da tali utilizzi possa derivare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 5

Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale

Le norme, modificate durante l'esame in sede referente, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per

L'anno 2029 per l'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030 previsto per il rilancio del settore olivicolo nazionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e l'attuazione delle relative misure previste, ivi compreso il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo (comma 1).

Rispetto al testo originario dell'AC 2670, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata differita all'annualità 2029. Contestualmente, è stata rimodulata negli stessi termini la copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027¹⁶ (*cfr. infra*).

Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (comma 2).

Con disposizioni inserite in sede referente, le norme stabiliscono che le risorse di cui al comma 1 siano vincolate all'attuazione delle misure programmate nel Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030 (comma 2-*bis*¹⁷).

Con disposizioni inserite in sede referente, si prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolge, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva, l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dall'articolo in esame. A tal fine, è concesso all'Agenzia un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028; ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (comma 2-*ter*¹⁸).

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (comma 3).

Le norme, infine, inserendo l'articolo 1-*bis* nel decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo), vietano l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, qualora finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di tutelare la sicurezza alimentare, salvaguardare il patrimonio olivicolo e forestale nazionale, garantire la tutela delle produzioni nazionali (comma 1 dell'articolo 1-*bis* inserito). Le disposizioni di cui

¹⁶ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.16, lettera d), del Governo.

¹⁷ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.1

¹⁸ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.10

al comma 1 non si applicano nel caso in cui le piante di olivo di cui al medesimo comma 1 siano reimpiantate nello stesso sito o siano trapiantate in terreni limitrofi al sito originario, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali (comma 2 dell'articolo 1-*bis* inserito) [comma 3-*bis*¹⁹].

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento** afferma che la norma autorizza una spesa complessiva di 300 milioni di euro per il triennio 2026-2028, così ripartita: 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse sono finalizzate all'attuazione di un Piano che includa misure di investimento per il reimpianto di oliveti tramite cultivar resistenti e le riconversioni colturali verso specie alternative.

L'intervento si inserisce in continuità e ampliamento rispetto al precedente Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (D.M. 6 marzo 2020, n. 2484), diretto al "Reimpianto e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti", con il quale sono state messe a disposizione nel tempo risorse finanziarie per un totale di 149 milioni di euro, così ripartiti:

- 80 milioni di euro derivanti dal "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" di cui al decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020;
- 30 milioni di euro derivanti dal Piano di sviluppo e Coesione-Agricoltura (PSCAgricoltura stanziati nell'ambito della programmazione FSC 2014-2020 – Fondo di sviluppo Coesione);
- 9 milioni di euro derivanti dal Fondo per la competitività del comparto cerealicolo (di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016), esteso al settore olivicolo, che ha destinato tali risorse al reimpianto di piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della Regione Puglia;
- 30 milioni di euro di cui all'articolo 3, comma 8-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (con DM del 11 febbraio 2025 sono stati stabiliti i criteri le modalità di attuazione del sostegno).

Tali risorse, tuttavia, non sono state sufficienti a far fronte alle domande di sostegno pervenute. Per quanto riguarda la misura "Reimpianto e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti" per la quale il "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" prevede uno stanziamento di 80 milioni di euro, sono state presentate, ad oggi,

¹⁹ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.11.

8.133 domande, con le quali è stato richiesto l'espianto di 3.829.991 alberi insistenti su 31.900 ettari di terreno, per un fabbisogno finanziario di 222.082.606,00 di euro. Allo stato attuale, dunque, è stato possibile soddisfare circa il 35 per cento delle richieste, ovvero quelle di 2.335 beneficiari, funzionali ad espiantare 1.406.510 piante insistenti su 11.602,15 ettari di superficie.

Alla stessa stregua, la dotazione di 30 milioni di euro derivante dal PSC Agricoltura (fondi FSC) ha visto la presentazione di circa 2.000 domande di sostegno. Tuttavia, le risorse disponibili permettono di soddisfarne solo 1.095, cioè poco più del 50 per cento. Tenuto conto di un costo medio di intervento per azienda agricola compreso tra 20.000 e 30.000 euro, considerata la necessità di estendere le misure ad altre regioni oltre la Puglia, nonché l'opportunità di prevedere riconversioni colturali diversificate in base alle caratteristiche agro-climatiche dei territori, emerge che lo stanziamento triennale di 300 milioni di euro è da ritenersi congruo per:

- assicurare la copertura delle domande inevase già presentate;
- estendere il beneficio alle aree nuove colpite da fitopatie;
- finanziare interventi sistemici e pluriennali, volti al rilancio dell'intero comparto olivicolo in chiave resiliente e sostenibile.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, pari a 50 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro per il 2028 (complessivamente pari a 300 milioni di euro nel triennio 2026-2028), sono interamente coperti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2021-2027, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini del riconoscimento del contributo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'uopo, si precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- periodo di programmazione 2021-2027 utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea. Le misure di investimento oggetto della norma in esame sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC.

La **relazione tecnica riferita all'emendamento 1.16 del Governo** – intervenuto sulle autorizzazioni di spesa previste agli articoli 1, 3, 4 e 5, al fine di modificarne il profilo temporale limitatamente all'annualità 2026 – afferma che l'intervento si limita a una riallocazione temporale della quota di spesa riferita all'anno 2026, che viene posticipata al

2029, senza incidere sulle restanti annualità e senza modificare l'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente. La modifica delle annualità si rende necessaria per assicurare una corretta coerenza temporale tra il cronoprogramma finanziario connesso all'attuazione degli interventi e l'effettivo avvio delle attività e delle misure finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), senza alterare l'entità complessiva degli interventi né incidere sugli equilibri di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa, come rimodulata durante l'esame in sede referente, di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029, vincolata all'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste²⁰ (commi 1, 2 e 2-*bis*). Rispetto al testo originario del presente provvedimento, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 è stata differita all'annualità 2029.

Contestualmente, è stata prevista negli stessi termini la copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 3).

Inoltre, con disposizioni inserite in sede referente, è stato stabilito che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolga, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva, l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dall'articolo in esame. A tal fine, è concesso all'Agenzia un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse già previste per l'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, di cui al precedente comma 1 (comma 2-*ter*). La relazione tecnica precisa che le misure in oggetto, in quanto contributi per investimenti, sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al riguardo, nel prendere atto che gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono configurati entro limiti di spesa e che i relativi utilizzi saranno determinati nell'ambito del Piano

²⁰ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di informazione volti ad assicurare che il Piano possa essere attuato nell'ambito di tali risorse, posto che, per effetto del comma 2-*ter*, parte delle relative risorse risultano assorbite, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, da un contributo concesso all'AGEA. Con riferimento a tale contributo, stante l'assenza di una relazione tecnica riferita alla disposizione che lo ha introdotto, appare in ogni caso necessario acquisire chiarimenti in merito alla congruità dello stanziamento disposto e alle ragioni per cui gli adempimenti posti in capo all'AGEA, non possano essere svolte con le risorse ordinariamente attribuite alla stessa, pur rientrando tali adempimenti nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva dell'Agenzia. Per altro, considerato che le attività di controllo e monitoraggio potrebbero comportare oneri di parte corrente, mentre le risorse utilizzate per farvi fronte, vale a dire quelle del Fondo sviluppo e coesione, come risulta anche dalla relazione tecnica, sono di conto capitale, la copertura finanziaria così disposta potrebbe determinare una dequalificazione della spesa. Inoltre, le modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente, pur avendo differito dal 2026 al 2029, sia l'autorizzazione di spesa relativa al Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, sia le risorse destinate a farvi fronte, pari a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, non hanno invece differito anche le attività di monitoraggio previste in capo all'AGEA, rendendo queste ultime, in relazione all'anno 2026, non solo prive di fondamento, ma anche di copertura finanziaria, essendo venute meno le risorse stanziare per tale anno dal testo originario del presente provvedimento.

Le norme, infine, inserendo l'articolo 1-*bis* nel decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo), vietano l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, qualora finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fatta eccezione per i casi in cui le stesse siano reimpiantate nello stesso sito o siano trapiantate in terreni limitrofi al sito originario, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali (comma 3-*bis*).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme di cui trattasi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa introdotta dal precedente comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. Si rileva, inoltre, che il comma 2-*ter* prevede che una quota delle predette risorse, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 10 milioni di euro per l'anno 2028, sia destinata alla concessione di un contributo in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Al riguardo, si segnala preliminarmente la necessità di allineare sotto il profilo temporale le disposizioni di cui al predetto comma 2-*ter* all'autorizzazione di spesa di cui al suddetto comma 1, a valere sulla quale sarà erogato il citato contributo, e alla norma di copertura di cui al comma 3, che a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente sono ora riferite agli anni 2027, 2028 e 2029.

Ciò premesso, nel rinviare a quanto già rappresentato in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, previsto dall'articolo 1, comma 3, capoverso comma 425-*quater*, del presente provvedimento, anche con riferimento alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, in considerazione della rimodulazione temporale degli oneri da fronteggiare conseguente alle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce degli utilizzi previsti dalla predetta disposizione, dall'articolo 3, comma 5, e dall'articolo 4, comma 2, senza che da tali utilizzi possa derivare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 5-bis

Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*

La norma, per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* e per completarne il processo di eradicazione sul territorio nazionale, dispone la nomina, fino al 31 dicembre 2028, di un Commissario straordinario nazionale (comma 1), di cui vengono, altresì, individuati funzioni e compiti (comma 2). Il Commissario può avvalersi di tre sub-commissari, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4 (comma 3). Il Commissario provvede, altresì, alla costituzione e alla disciplina del funzionamento di struttura di supporto collocata presso il Ministero dell'agricoltura, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario. Ai componenti la struttura spetta il solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 4). Alla struttura può essere assegnato un contingente massimo di cinque unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza e resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 5). Al Commissario straordinario è corrisposto un compenso pari a 70.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Al fine di sostenere i rimborsi per le spese di missione dei sub-commissari e del contingente di personale in prestito, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per il 2026 e di 66.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (comma 6). Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati al Commissario straordinario, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2026, di 1.000.000 euro per il 2027 e di 1.500.000 euro per il 2028. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate (comma 7).

Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono indicati complessivamente pari a 570.000 euro per il 2026, a 1.136.000 euro per il 2027 e a euro 1.636.000 per il 2028 e agli stessi si provvede nei termini indicati dalla disposizione (comma 8).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone la nomina di un Commissario straordinario nazionale per fronteggiare ed eradicare la *Xylella fastidiosa* (commi 1 e 2). Il Commissario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2028, può avvalersi di tre sub-commissari, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4 (comma 3). Il Commissario provvede alla costituzione e alla disciplina di struttura di supporto collocata presso il Ministero dell'agricoltura. Ai componenti la struttura spetta il solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 4). Alla struttura può essere assegnato un contingente massimo di cinque unità di personale pubblico non dirigente in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico (fondamentale e accessorio) dell'amministrazione di appartenenza e resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la sua durata, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 5). Al Commissario straordinario è corrisposto un compenso pari a 70.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Per i rimborsi delle spese di missione dei sub-commissari e del contingente di personale in prestito, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per il 2026 e di 66.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (comma 6). Per le esigenze della gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2026, di 1.000.000 euro per il 2027 e di 1.500.000 euro per il 2028 e, a tal fine, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le predette risorse (comma 7). Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono indicati complessivamente pari a 570.000 euro per il 2026, 1.136.000 euro per il 2027 e a euro 1.636.000 per il 2028 e agli stessi si provvede nei termini indicati dalla norma (*cfr. infra*) [comma 8].

Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita all'articolo in esame introdotto nel corso dell'esame in Commissione, dovrebbero essere forniti elementi di informazione a

sostegno della quantificazione degli oneri risultanti dalle autorizzazioni di spesa indicate nel testo del provvedimento, con particolare riguardo ai rimborsi spesa per missione dei sub-commissari e del contingente di personale della struttura commissariale - di cui per altro sembrerebbe non tenersi conto, limitatamente all'anno 2026, ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 8 (33.000 euro) - nonché per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati al Commissario che aumentano significativamente da un anno all'altro. A quest'ultimo riguardo, si rileva infatti che, mentre il sensibile aumento degli oneri dall'anno 2026 all'anno 2027, appare giustificabile in ragione della ridotta operatività della struttura commissariale nell'anno 2026, a causa della presumibile entrata in vigore del provvedimento in esame ad esercizio finanziario ormai inoltrato, non appare invece giustificabile, almeno negli stessi termini, l'incremento del 50 per cento degli oneri dall'anno 2027 all'anno 2028, posto che in entrambi gli anni la struttura commissariale dovrebbe risultare pienamente operativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 5-*bis* prevede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari nel complesso a 570.000 euro per l'anno 2026, a 1.136.000 euro per l'anno 2027 e a 1.636.000 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, anche in riferimento all'importo complessivo degli oneri previsti per l'anno 2026, per quanto attiene all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si rinvia agli elementi di informazione e alle richieste di chiarimento già formulati con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a).

In particolare, si rileva che l'accantonamento oggetto di riduzione non recherebbe, con specifico riferimento all'anno 2027, le necessarie disponibilità, tenendo conto degli ulteriori utilizzi previsti, per finalità di copertura finanziaria, dal predetto articolo 1, comma 2, lettera

a), nonché dall'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 3-ter, dall'articolo 9-bis, comma 3, lettera a), dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 7, e dall'articolo 19-quinquies, comma 8, del presente provvedimento.

ARTICOLO 6

Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie e fitopatie

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente²¹, prevede che le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2025, sono state colpite da epizootie e fitopatie possano beneficiare della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993²², e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000²³, che attesti la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni, verificatesi nell'anno 2025:

- una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente [comma 1, lettera a)];
- una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento rispetto all'anno precedente [comma 1, lettera b)];
- nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente [comma 1, lettera c)].

Viene altresì previsto che possano beneficiare della facoltà di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge in esame, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per una durata pari a quella della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese²⁴ o dall'Istituto

²¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.1 e id.

²² Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

²³ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

²⁴ Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. (c.d. "Fondo di garanzia per le PMI"), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, è finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante il rilascio di una garanzia pubblica a copertura dei finanziamenti concessi da banche e

di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)²⁵ sui finanziamenti oggetto della sospensione di cui al comma 1 dell'articolo in esame è automaticamente prorogata per un periodo pari a quello della sospensione stessa (comma 2).

La norma prevede infine che l'articolo in esame si applichi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013²⁶, del regolamento (UE) n. 717/2014²⁷ e del regolamento (UE) 2023/2831²⁸, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non considera la norma.

La **relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento**, afferma che essa introduce una misura di sostegno a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso dell'anno 2025, abbiano subito danni economici significativi a causa di epizootie, in particolare, che abbiano subito una riduzione del volume d'affari, della produzione o delle quantità conferite, secondo le soglie definite dalle disposizioni di cui al medesimo articolo.

In particolare, si prevede la sospensione temporanea per dodici mesi della quota capitale dei ratei dei mutui e dei finanziamenti rateali in scadenza nel 2026, senza cancellazione del debito e senza accollo a carico dello Stato. La sospensione implica il differimento della scadenza finale del finanziamento le cui rate sono state rinviate. La quota interessi verrà, invece, liquidata nelle date previste dal piano di ammortamento originario, cosicché le rate future non subiranno variazioni in termini di importo. Il suddetto differimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del debitore o dello Stato.

La relazione tecnica sottolinea che la misura è limitata nel tempo, non comporta erogazione diretta di risorse pubbliche, né prevede la costituzione di fondi o garanzie aggiuntive a carico del bilancio dello Stato. Il piano di rimborso sarà rimodulato senza oneri aggiuntivi per le parti, estendendo semplicemente la durata del piano per un periodo pari alla sospensione. Le eventuali garanzie pubbliche già in essere (es. quelle del Fondo di cui all'articolo 2,

intermediari finanziari alle piccole e medie imprese, riducendo o sostituendo le garanzie normalmente richieste ai beneficiari.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che consente di favorire l'accesso al credito delle imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca mediante la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari.

²⁶ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

²⁷ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

²⁸ Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 o quelle ISMEA) sono automaticamente prorogate senza necessità di ulteriori formalità né incrementi del rischio per la finanza pubblica, trattandosi di un mero differimento temporale. In particolare, si rappresenta che, per le garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, come pure per quelle garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, la disposizione introdotta non comporta nuovi oneri, perché gli accantonamenti prudenziali sono effettuati al momento dell'ammissione del beneficiario alla misura e l'impegno di bilancio assunto in sede di rilascio della garanzia non cambia in ragione del differimento di un anno della durata del finanziamento.

Quanto al mancato incremento del premio sulla garanzia, per l'ulteriore periodo di tempo per il quale è concessa al mutuatario la sospensione dei pagamenti, la relazione tecnica evidenzia che generalmente il premio è commisurato nel *quantum* al rischio cui è esposto il garante, tenuto conto della durata del finanziamento e del profilo del beneficiario; per giunta, il premio può essere versato in unica soluzione (*upfront*) oppure rateizzato. Se il premio è già stato incassato in modalità *upfront* (come è prassi nella concessione da parte di ISMEA di garanzie alle PMI agricole) non sussistono oneri aggiuntivi; se il premio è stato rateizzato, deve considerarsi che nelle fattispecie di cui all'articolo viene in rilievo una dilazione di soli dodici mesi, che interessa unicamente la parte capitale della somma mutuata, a favore di imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Tutti elementi che riducono al minimo il rischio e che non potrebbero giustificare, neppure in una libera contrattazione, l'aumento dei premi.

In ogni caso, la relazione tecnica afferma che l'ISMEA ha riferito che "l'incremento di rischio connesso all'allungamento di un anno delle operazioni garantite da ISMEA sarà compensato dalle commissioni integrative pagate nell'ambito di un aiuto in *de minimis*, mediante il prelievo da un fondo appositamente costituito presso ISMEA. Per tale ragione non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dello Stato."

La relazione tecnica segnala altresì che nei casi di difficoltà la moratoria delle scadenze del finanziamento può favorire il rientro delle rate, evitando o riducendo il ricorso all'escussione della garanzia del Fondo. Inoltre, si limita l'accesso al beneficio alle imprese non classificate come esposizioni deteriorate, riducendo il rischio di *moral hazard* e di potenziale aggravio per le garanzie pubbliche. Inoltre, l'autocertificazione prevista in ingresso limita gli adempimenti amministrativi e non comporta costi aggiuntivi per l'amministrazione.

Il comma 3 richiama l'applicazione dei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato in regime *de minimis* (Reg. UE n. 1408/2013, n. 2023/2831 e n. 717/2014 e ss.mm.), assicurando che l'intervento non superi i massimali previsti e non richieda notifiche, evitando oneri per la finanza pubblica anche in sede comunitaria.

Alla luce di quanto esposto, la relazione tecnica afferma che la norma in esame introduce una misura di natura meramente creditizia e dilatoria, senza implicazioni finanziarie per il bilancio dello Stato. La sospensione temporanea dei pagamenti, unita alla proroga automatica delle garanzie esistenti, avviene senza la necessità di coperture finanziarie e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano subito danni economici significativi a causa di epizootie, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame in sede referente²⁹, prevede che le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2025, sono state colpite da epizootie e fitopatie possano beneficiare della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti con rimborso rateale in scadenza nel 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993³⁰ o con altri soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia. L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione che attesti la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dalla norma (comma 1).

Tali condizioni, che devono essersi verificate nell'anno 2025, sono: una riduzione del volume d'affari pari ad almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente; una riduzione della produzione pari ad almeno il 30 per cento rispetto all'anno precedente; oppure, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente.

La sospensione è riconosciuta a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge, le esposizioni debitorie dell'impresa non siano classificate come deteriorate. A seguito della sospensione, il piano di rimborso delle rate è modificato e i relativi termini sono prorogati per un periodo pari a quello della sospensione, unitamente agli elementi accessori, comprese le eventuali garanzie pubbliche o private, senza necessità di ulteriori formalità e senza determinare nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo

²⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.1 e id.

³⁰ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e dall'ISMEA è prorogata automaticamente per la stessa durata della sospensione (comma 2).

La norma si applica nel rispetto di taluni regolamenti dell'Unione europea da essa richiamati³¹, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (comma 3).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento, afferma che la sospensione temporanea della quota capitale dei ratei dei mutui e dei finanziamenti rateali in scadenza nel 2026, senza cancellazione del debito e senza accollo a carico dello Stato, implica il differimento della scadenza finale del finanziamento le cui rate sono state rinviate, mentre la corresponsione degli interessi avverrà secondo il piano di ammortamento originario. La relazione tecnica afferma quindi che l'intervento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del debitore o dello Stato, sottolineando, in particolare, che la misura è limitata nel tempo, non comporta erogazione diretta di risorse pubbliche, né prevede la costituzione di fondi o garanzie aggiuntive a carico del bilancio dello Stato, limitandosi a differire temporalmente le eventuali garanzie pubbliche in essere, senza incrementi del rischio per la finanza pubblica. Inoltre, la medesima relazione tecnica evidenzia la previsione di diversi elementi volti a ridurre al minimo il rischio e che, con specifico riguardo alle operazioni garantite da ISMEA, eventuali incrementi di rischio relativi saranno compensati mediante commissioni integrative finanziate nell'ambito di aiuti in regime *de minimis*, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Al riguardo, nel prendere atto che la relazione tecnica esclude aggravii a carico della finanza pubblica in ordine alla sospensione per dodici mesi della quota capitale dei mutui, appare comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione volti ad escludere che la proroga delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI e dall'ISMEA possa determinare effetti negativi sulla finanza pubblica. La misura in esame potrebbe infatti comportare una minore liquidità per il settore bancario, in ragione della sospensione dei

³¹ In particolare, si tratta del regolamento (UE) n. 1408/2013, del regolamento (UE) n. 717/2014 e del regolamento (UE) 2023/2831.

pagamenti concessa, e una conseguente perdita, sia di proventi per il settore medesimo, dovuta al mancato investimento delle menzionate liquidità in nuove operazioni di finanziamento, sia del gettito erariale associato a tali proventi a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA

Normativa vigente. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente:

- «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» («Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo, iscritto nel capitolo 7831 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, una dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2027 e a 5,5 milioni di euro per il 2028;
- «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, incrementata di 5 milioni di euro per il 2025 (articolo 15, comma 3, decreto-legge n. 95 del 2025). Il Fondo, iscritto nel capitolo 2331 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non reca disponibilità, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028.

Le norme, inserendo i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022, autorizzano la destinazione delle risorse del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza alla realizzazione di misure di biosicurezza e di sorveglianza previste dalle ordinanze del Commissario straordinario della PSA, tra cui la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 9 del 2022³², a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Per tali misure è inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, che confluisce sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla peste suina africana (PSA). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [comma 1, lettera *0a*)]³³.

³² Recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

³³ Lettera inserita per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.1.

Le norme inoltre, inserendo i commi 3-*bis* e 3-*ter* al medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022, concedono un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana, fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale. I criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché la sua entità per singolo intervento, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [comma 1, lettera a)].

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana (PSA) (comma 1)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MASAF (comma 1)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0

La **relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento**, richiama il contenuto delle norme e conferma che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, inserendo i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022, autorizzano la destinazione delle risorse del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza alla realizzazione di misure di biosicurezza e di sorveglianza previste dalle ordinanze del Commissario straordinario della peste suina africana (PSA), tra cui la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 9 del 2022, a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Per tali misure è inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, che confluisce sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla PSA, a cui si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 1, lettera *0a*].

Le norme inoltre concedono un contributo alle aziende del settore della macellazione, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di contenere i danni dalla diffusione della peste suina africana e provvedono ai relativi oneri con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [comma 1, lettera *a*].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti indicati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera *0a*, capoverso comma 2-*ter*, dell'articolo 7, provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa introdotta dal medesimo capoverso, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore utilizzo previsto, con finalità di copertura finanziaria per il medesimo anno 2026, dall'articolo 11, comma 3, del presente provvedimento.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1, lettera a), capoverso comma 3-ter, dell'articolo 7, provvede agli oneri derivanti dell'attuazione del precedente capoverso comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, per quanto attiene all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si rinvia agli elementi di informazione e alle richieste di chiarimento già formulati con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a).

In particolare, si rileva che l'accantonamento oggetto di riduzione non recherebbe, con specifico riferimento all'anno 2027, le necessarie disponibilità, tenendo conto degli ulteriori utilizzi previsti, per finalità di copertura finanziaria, dal predetto articolo 1, comma 2, lettera a), nonché dall'articolo 5-bis, comma 8, dall'articolo 9-bis, comma 3, lettera a), dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 7, e dall'articolo 19-*quinquies*, comma 8, del presente provvedimento.

Per quanto attiene alla formulazione della disposizione, si segnala comunque l'esigenza - in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2025 - di aggiornare l'imputazione dello stanziamento del citato fondo speciale di parte corrente al triennio 2026-2028 relativo al vigente bilancio dello Stato, conseguentemente sopprimendo il richiamo alla riduzione delle proiezioni del medesimo stanziamento.

ARTICOLO 8

Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA

La norma introduce il nuovo articolo 16-bis, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nella legge n. 154 del 2016³⁴. Tale articolo prevede che:

³⁴ Recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

- nell'ambito degli interventi fondiari destinati all'imprenditoria agricola giovanile, l'ISMEA avvii procedure per la concessione in comodato gratuito³⁵ dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 193 del 2016³⁶, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione (comma 1);

Il citato articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 193 del 2016 disciplina le modalità di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA. La vendita è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge n. 154 del 2016, che ha istituito la Banca delle terre agricole con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti. In caso di esito infruttuoso della procedura competitiva, l'ISMEA può procedere tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

- il comodatario sia selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della medesima legge (ossia la citata Banca delle terre agricole istituita presso l'ISMEA). All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA adotta una deliberazione di affidamento, cui segue la stipulazione del relativo contratto (comma 2);
- possano partecipare alle procedure di cui al comma 2 i cittadini italiani o di altro Paese appartenente all'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo³⁷ di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, attestata dal possesso di un diploma di laurea nelle classi di laurea L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali o L-26 Scienze e tecnologie alimentari ovvero di un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il servizio civile svolto nell'ambito di progetti di servizio civile agricolo (comma 3);
- i soggetti di cui al comma 3 possano partecipare alle procedure di cui al comma 2 anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e

³⁵ Ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile.

³⁶ Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

³⁷ Previsto dagli articoli 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), 9-*bis* (Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro) e 9-*ter* (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

controllo e il titolare effettivo³⁸ abbiano i requisiti di cui al predetto comma 3 (comma 4);

- per partecipare alle procedure di cui al comma 2 sia necessario presentare un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'ISMEA. Ove l'ISMEA ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, nonché iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti (comma 5);
- in conformità al piano aziendale di cui al comma 5, il contratto di comodato sia stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, l'imposta di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario (comma 6);
- l'ISMEA verifichi periodicamente l'attuazione del piano aziendale presentato dal comodatario ai sensi del comma 5, segnalando al comodatario stesso gli inadempimenti del contratto o del piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento del contratto o del piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato (comma 7);
- al termine della durata del contratto di comodato, al comodatario che non sia inadempiente spetti il diritto di opzione per l'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore del terreno stesso, come risultante dai bilanci dell'ISMEA. Ove l'opzione sia esercitata, alle citate condizioni, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipulazione del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente (comma 8).

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame, mediante l'inserimento dell'articolo 16-*bis* nella legge n. 154 del 2016, prevede che ISMEA possa stipulare contratti di comodato d'uso gratuito per la conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà con persone che abbiano un'età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Trattasi di

³⁸ Ai sensi dell'articolo 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche) del decreto legislativo n. 231 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

uno strumento di accesso a terreni coltivabili che si affianca alla previsione di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 193 del 2016, che regola la vendita dei terreni di ISMEA. Il meccanismo di accesso ai terreni di ISMEA è, per i profili organizzativi, analogo alla Banca delle terre agricole ISMEA di cui all'articolo 16 della legge n. 154 del 2016, di talché il nuovo strumento è attuabile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per le medesime ragioni, le procedure di selezione del comodatario non determinano oneri di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'articolo 16-*bis*, comma 2, consente l'impiego degli strumenti informatici di cui all'articolo 16 della medesima legge. La disposizione contenuta al comma 7 dell'articolo 16-*bis*, circa la possibilità di vendita dei terreni oggetto di comodato d'uso è capace di generare effetti positivi sul bilancio di ISMEA, che tuttavia potranno essere valutati solamente *ex post*.

Le funzioni svolte da ISMEA nell'ambito della procedura di assegnazione dei terreni agricoli, di verifica dell'attuazione del piano aziendale e di adempimento del contratto di comodato sono coerenti con quelle già svolte dall'Istituto, anche ai sensi dell'articolo 16 legge n. 154 del 2016 e dell'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 193 del 2016. Pertanto – prosegue la relazione tecnica – possono essere svolte dall'Istituto con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, così come, per i terreni assegnati in comodato, le funzioni legate alla procedura di rilascio e recupero del possesso già prevista dall'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 193 del 2016 per i terreni oggetto di vendita rateale con riservato dominio di cui al comma 4-*quater* del medesimo. La relazione tecnica afferma, pertanto, che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame introduce il nuovo articolo 16-*bis*, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nella legge n. 154 del 2016. Tale articolo prevede e disciplina la possibilità che i terreni per i quali l'ISMEA non concluda positivamente una procedura di dismissione³⁹ siano concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in comodato gratuito per almeno dieci anni a soggetti dai 18 ai 41 anni, con possibilità per il comodatario, alla scadenza del contratto di comodato, di esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore, come risultante dai bilanci dell'ISMEA. Ove l'opzione sia esercitata, nel termine di trenta giorni dalla

³⁹ Di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 193 del 2016.

scadenza del contratto di comodato, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipulazione del contratto di compravendita, sono a carico dell'acquirente.

La relazione tecnica afferma che, poiché il meccanismo di accesso ai terreni di ISMEA previsto dalla norma risulta analogo, per i profili organizzativi, alla Banca delle terre agricole ISMEA, di cui all'articolo 16 della legge n. 154 del 2016, esso è attuabile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda la disposizione che prevede la possibilità di vendita dei terreni oggetto di comodato d'uso, secondo la relazione tecnica, essa è capace di generare effetti positivi sul bilancio di ISMEA, che tuttavia potranno essere valutati solamente *ex post*. Le funzioni svolte da ISMEA nell'ambito della procedura – prosegue la relazione tecnica – risultano coerenti con quelle già svolte dall'Istituto e, pertanto, possono essere da esso svolte con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma, pertanto, che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri.

Tutto ciò considerato, appare necessario acquisire elementi informativi in merito agli effetti che le nuove disposizioni potrebbero determinare sulla consistenza patrimoniale dell'ISMEA, anche al fine di valutarne l'eventuale impatto sulle funzioni che l'Istituto medesimo è chiamato a svolgere.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e silenti

La norma reca disposizioni in materia di recupero produttivo di terreni abbandonati e silenti, rispettivamente definiti come terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni⁴⁰, ovvero terreni agricoli i cui proprietari, sulla base di apposita istruttoria svolta dai comuni nei cui territori tali terreni sono situati, non siano individuabili o reperibili (commi 1 e 2). In particolare, viene previsto che:

⁴⁰ In base ai principi fissati dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione.

- i comuni possano censire (anziché censiscano, come disposto nel testo originario del presente provvedimento) i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori e li inseriscano in un inventario completo e aggiornato denominato «banca comunale delle terre», pubblicato in conformità all'articolo 32, della legge n. 69 del 2009, per renderli disponibili per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo a uso agricolo (comma 3);

L'articolo 32, della legge n. 69 del 2009 prevede che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (comma 1). Per le medesime finalità, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1-*bis*). Dalla stessa data, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con DPCM (comma 2). I suddetti adempimenti possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (comma 3). Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle suddette pubblicazioni l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al suddetto comma 1 (comma 4). A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 5).

- con le forme di cui al comma 3 i comuni possano provvedere (anziché provvedano, come disposto nel testo originario del presente provvedimento) a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di loro proprietà, il cui censimento è effettuato attraverso la Banca dati, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (comma 4);
- i comuni possano, altresì, provvedere all'inserimento dei terreni all'interno della banca dati di cui al comma 3, con indicazione specifica della loro tipologia e dell'uso del suolo relativo, avendo particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico (comma 4-*bis*).

La norme definiscono, inoltre, la procedura per consentire ai soggetti (anziché gli imprenditori agricoli, come disposto nel testo originario) che intendono coltivare i terreni abbandonati di presentare ai comuni una manifestazione di interesse, corredata da un piano di sviluppo, alla coltivazione di un terreno abbandonato, affinché i medesimi comuni, con specifico riguardo ai terreni privati, acquisiscano la disponibilità del proprietario alla stipulazione di un contratto di affitto agrario (comma 6), ovvero le procedure per la richiesta

ai comuni, da parte dei medesimi soggetti (anziché imprenditori agricoli, come disposto nel testo originario), dell'affitto di un terreno silente, finalizzato alla sua valorizzazione nell'ambito di un piano di sviluppo dagli stessi presentato. I canoni sono conservati dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento, decorsi i quali rimangono acquisiti al comune (comma 7).

Il comma 7 precisa che, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga opposizione da parte di una persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale sullo stesso, il contratto di affitto è risolto di diritto con effetto dalla data della presentazione dell'opposizione, salvo che l'opponente chieda di subentrare nel contratto medesimo; in tale caso, acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, ferme restando le condizioni già previste dal contratto. Specifiche prescrizioni sono state introdotte in sede referente per consentire alle Regioni e alle Province autonome di provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia in riferimento (comma 9).

Viene, quindi, disposta l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017, facendo salvi gli effetti del medesimo articolo 3 sui contratti stipulati e vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8 (comma 11).

L'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017 ha introdotto una procedura per la valorizzazione di terreni abbandonati e di beni immobiliari in stato di abbandono, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) [comma 1] demandando ai comuni delle medesime regioni la ricognizione complessiva dei suddetti beni immobili, con particolare riguardo ai terreni agricoli, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3) nonché la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni oggetto della ricognizione (comma 4). I beni individuati possono essere dati in concessione dai comuni, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 9 anni, rinnovabile una sola volta, ai soggetti che ne facciano richiesta, previa presentazione di un adeguato progetto di valorizzazione ed utilizzo del bene stesso ed a seguito di una valutazione imparziale del progetto (comma 5). I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 (comma 16). Alla disposizione in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica relativa al decreto-legge in riferimento, con riguardo all'articolo 3, affermava che la sua applicazione non avrebbe comportato, nel suo complesso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rammenta altresì che l'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 ha disposto l'istituzione presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, della Banca dati delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 12).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del presente provvedimento, non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento, ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che le relative disposizioni rivestono carattere riorganizzativo e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività già svolte dagli enti interessati a legislazione vigente.

La relazione tecnica precisa, in particolare, che la procedura, compiuta ad opera dei comuni, si articola nel censimento dei terreni di proprietà privata presenti nei rispettivi territori comunali che risultino abbandonati o silenti, finalizzato alla elaborazione di un inventario completo e aggiornato denominato «banca comunale delle terre», predisposto secondo le indicazioni fornite con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 30, comma 2, della Legge n. 131 del 2025, e ai fini del successivo atto di affidamento agli imprenditori agricoli interessati alla estensione territoriale della propria azienda agricola che ne facciano richiesta.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, modificata durante l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di recupero produttivo di terreni abbandonati e silenti, rispettivamente definiti come terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni, ovvero terreni agricoli i cui proprietari - sulla base di apposita istruttoria svolta dai comuni nei cui territori sono situati tali terreni - non siano individuabili o reperibili (commi 1 e 2). In particolare, viene previsto che i comuni possano censire i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori inserendoli in un inventario denominato «banca comunale delle terre» reso pubblico, ai sensi della vigente normativa⁴¹, con modalità digitali, al fine di renderli disponibili per operazioni di affitto (comma 3). I comuni, con le medesime modalità, possono provvedere a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di loro proprietà, il cui censimento è effettuato attraverso la Banca dati di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (comma 4). I comuni possono provvedere all'inserimento dei terreni all'interno della

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 32, della legge n. 69 del 2009.

banca dati di cui al comma 3, con indicazione specifica della loro tipologia e dell'uso del suolo relativo, avendo particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico (comma 4-*bis*).

La norme definiscono, inoltre, la procedura per consentire ai soggetti che intendano coltivare terreni abbandonati di presentare ai comuni una manifestazione di interesse, corredata di un piano di sviluppo, alla coltivazione di un terreno abbandonato, affinché i medesimi comuni acquisiscano, in caso di proprietà privata dello stesso, la disponibilità dell'avente titolo alla stipulazione di un contratto di affitto agrario (comma 6), ovvero la procedura per la richiesta ai comuni, da parte di soggetti interessati, di un terreno silente, finalizzata alla sua valorizzazione nell'ambito di un piano di sviluppo, mediante la stipula di un contratto di affitto i cui canoni sono conservati dal comune (nel caso di proprietà privata del terreno silente) a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni, decorsi i quali rimangono acquisiti al comune (comma 7). A decorrere dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8 (soppresso nel corso dell'esame in sede referente) viene disposta l'abrogazione dell'articolo 3, del decreto-legge n. 91 del 2017, che disciplina un'analoga procedura di individuazione – con inserimento nella banca dati delle terre agricole dell'ISMEA, di cui all'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 – e recupero produttivo di terreni abbandonati e di beni immobiliari in stato di abbandono, nelle regioni del Mezzogiorno, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La disposta abrogazione fa salvi gli effetti della medesima disposizione sui contratti stipulati e vigenti alla data di entrata in vigore del summenzionato regolamento (comma 11). Viene, infine, previsto che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 12).

Al riguardo, si evidenzia che la norma pone in capo ai comuni una serie di nuovi adempimenti – quali, in particolare, la ricognizione complessiva dei terreni privati abbandonati e silenti siti nei rispettivi territori e il loro inserimento in un nuovo inventario digitale (banca comunale delle terre), l'individuazione dei terreni abbandonati di loro proprietà, attraverso la banca dati di

all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, nonché la valutazione dei progetti di sviluppo dei medesimi terreni – la cui portata prescrittiva è stata attenuata, per effetto delle modifiche apportate in sede referente, riconducendo l'avvio delle relative attività, di cui tali adempimenti costituiscono momenti attuativi, nell'ambito della specifica autonomia d'indirizzo dei comuni. Sul punto, pur considerato che tali adempimenti, ancorché qualificati ora di natura facoltativa, appaiono subordinati al rispetto di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, appare comunque opportuno acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la predetta ipotesi di invarianza, con specifico riguardo:

- alle modalità tramite le quali sarà effettuato il censimento dei terreni abbandonati di proprietà comunale, che secondo il comma 4 dovrebbe avvenire “attraverso la banca di dati di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, posto che, da un lato, l'istituzione di tale banca dati non sembrerebbe istituita dalla disposizione richiamata, ma semmai in attuazione degli obblighi informativi previsti dalla disposizione stessa e, dall'altro, che le informazioni da essa ricavabili non appaiono specificamente riferibili a terreni abbandonati di proprietà comunale;
- all'inventario completo e aggiornato dei terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nel territorio comunale che, secondo la relazione tecnica, dovrà essere predisposto secondo le indicazioni fornite con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 131 del 2025, e che i comuni saranno chiamati a pubblicare nei propri siti informatici in conformità all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009;
- all'effettiva portata normativa del comma 4-*bis*, che prevede l'inserimento di non meglio precisati terreni all'interno della banca dati di cui al comma 3. In particolare, dovrebbe essere chiarito, da un lato, se si faccia riferimento ai terreni di proprietà privata di cui al comma 3, a quelli di proprietà comunale di cui al comma 4, oppure ad entrambi e, dall'altro lato, a quale banca dati si debba fare riferimento, posto che il comma 3, richiamato dalla disposizione, non prevede l'istituzione di una banca dati, ma la

pubblicazione di un inventario completo e aggiornato dei terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata denominato «banca comunale delle terre»;

- alle fattispecie onerose per attività di natura tecnica afferenti alla trascrizione, registrazione e stipula di eventuali atti notarili, non esplicitate nel testo della norma, di cui andrebbe prevista la relativa imputazione a carico dei soggetti precedenti.

Infine, si rileva la necessità di riformulare il comma 11, che riconduce sia la decorrenza dell'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017, sia la salvezza degli effetti dei contratti stipulati e vigenti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, che è stato tuttavia soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 12 dell'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 9-bis

Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), ha introdotto disposizioni di favore per le attività enoturistiche⁴². In particolare, il comma 503 dispone l'applicazione a tali attività dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, il quale riconosce agli operatori del settore di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il medesimo comma 503 stabilisce anche che il regime forfetario IVA – previsto dal richiamato articolo 5 della legge n. 413 del 1991, al comma 2⁴³ – si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro

⁴² Tali attività, ai sensi del comma 502, sono da intendersi tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

⁴³ L'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 prevede che, per i soggetti che esercitano attività di agriturismo, che l'IVA sia determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica. Il successivo comma 504 affida ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle linee guida in merito agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica. Quest'ultima, ai sensi del comma 505, è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra. La relazione tecnica ha ascrivito alle predette disposizioni effetti di minor gettito, per IRPEF e relative addizionali, pari a 1,83 milioni di euro nel 2019 e a 1,07 milioni di euro annui dal 2020, mentre, ai fini IVA, ha stimato un'invarianza di gettito⁴⁴.

Per quanto attiene all'ambito oggettivo delle disposizioni appena menzionate, si rammenta che l'articolo 1, commi 513 e 514, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) estende alle attività di "oleoturismo"⁴⁵, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni sopra descritte. La relazione tecnica ha ascrivito alle citate disposizioni effetti di minor gettito, per IRPEF e relative addizionali, pari a 2,19 milioni di euro nel 2021 e a 1,28 milioni di euro annui dal 2022⁴⁶.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente⁴⁷, ampliano il novero delle attività che rientrano nell'enoturismo e nell'oleoturismo di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge di bilancio 2020 ricomprendendovi anche l'ospitalità, a condizione che tale attività sia esercitata da imprese agricole al di fuori dei centri abitati con più di 50.000 abitanti. Viene, pertanto, applicato a quest'ultima lo specifico regime agevolativo già vigente per le attività di enoturismo e oleoturismo (comma 1).

È, altresì, previsto che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste⁴⁸ vengano aggiornate le linee guida già esistenti per le due attività⁴⁹, adeguandole alla nuova disciplina (comma 2).

⁴⁴ Pur non esplicitando la relativa base statistica, la relazione tecnica riferiva che il fatturato strettamente riconducibile all'attività enoturistica fosse stato puntualmente quantificato in poco più di 32 milioni di euro. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, a questo ammontare (32 milioni di euro) era stato applicato un coefficiente di redditività pari al 25 per cento per le attività in parola a legislazione proposta e un coefficiente di redditività del 35 per cento del fatturato per la legislazione vigente. Alla differenza di base imponibile [(32 x 35 per cento - 32 x 25 per cento) x 30 per cento] era stata poi applicata un'aliquota media marginale del 30 per cento.

⁴⁵ Per "oleoturismo" sono da intendersi tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva come visite, degustazione e iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

⁴⁶ Pur non esplicitando il dato relativo al fatturato riconducibile all'attività oleoturistica, la relazione tecnica rilevava che la menzionata perdita di gettito era da ascrivere all'applicazione dell'aliquota marginale media del 30 per cento alla differenza tra il coefficiente di redditività pari al 25 per cento per le attività in parola a legislazione proposta e un coefficiente di redditività del 35 per cento del fatturato per la legislazione vigente.

⁴⁷ Per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.01, nel corso della seduta della XIII Commissione (Agricoltura) in data 17 giugno 2026.

⁴⁸ Di concerto con il Ministro del turismo e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

⁴⁹ Si tratta delle linee guida contenute nel DM 12 marzo 2019 per l'enoturismo e nel DM 26 gennaio 2022 per l'oleoturismo.

Agli oneri derivanti da tali previsioni, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede (comma 3):

- quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [comma 3, lettera *a*)];
- quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 3, lettera *b*)].

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, ampliano il novero delle attività che rientrano nell'enoturismo e nell'oleoturismo di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge di bilancio 2020, ricomprendendovi anche l'ospitalità, a condizione che tale attività sia esercitata da imprese agricole al di fuori dei centri abitati con più di 50.000 abitanti (comma 1), e affidano ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'aggiornamento delle linee guida già previste per le predette attività (comma 2). Agli relativi oneri, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede nei termini previsti dalle medesime norme (comma 3).

Al riguardo, stante l'assenza di relazione tecnica a corredo delle norme in esame, appare necessario acquisire i dati e i pertinenti elementi di informazione – segnatamente, la quota di fatturato strettamente riconducibile all'attività di ospitalità, l'aliquota marginale media considerata ai fini IRPEF, nonché il coefficiente di redditività a questa applicato a legislazione

vigente – che consentano di stimare puntualmente gli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'estensione alla predetta attività del regime agevolativo già vigente per le attività di enoturismo e oleoturismo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 9-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *a*), che prevedono la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si rinvia agli elementi di informazione e alle richieste di chiarimento già formulati con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *a*). In particolare, si rileva che l'accantonamento oggetto di riduzione non recherebbe, con specifico riferimento all'anno 2027, le necessarie disponibilità, tenendo conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento previsti, per finalità di copertura finanziaria, dal predetto articolo 1, comma 2, lettera *a*), nonché dall'articolo 5-*bis*, comma 8, dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 3-*ter*, dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 7, e dall'articolo 19-*quinquies*, comma 8, del presente provvedimento.

Con riferimento, invece, all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non si formulano osservazioni, dal momento che quest'ultimo reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 10

Ricambio generazionale del personale della ricerca

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, 50 ulteriori unità di personale [37 nel testo originario del presente provvedimento (+13 complessive)], di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello [20 nel testo originario (+5)], 10 collaboratori tecnici di VI livello [6 unità nel testo originario (+4)], 11 collaboratori di amministrazione di VII livello [4 unità nel testo originario (+7)] e 4 operatori tecnici di VIII livello (stesso numero di unità nel testo originario), espungendo l'autorizzazione all'assunzione di 3 funzionari di amministrazione di V livello (prevista dal testo originario) [comma 1].

I relativi oneri sono indicati pari ad euro 943.036 per il 2026 e ad euro 2.829.108 annui a decorrere dal 2027 e agli stessi si provvede nei termini indicati dalla norma (comma 2).

Il testo originario della disposizione indicava gli oneri derivanti dalla stessa in misura pari a euro 2.123.214 annui a decorrere dal 2026. L'onere a regime a decorrere dal 2027 derivante dal testo, come modificato in sede referente, registra un incremento di euro 705.894, rispetto al testo originario. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Incremento di 37 unità della dotazione organica del CREA – personale (comma 1)		2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1
Incremento di 37 unità della dotazione organica del CREA - buoni pasto (comma 1)		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento di 37 unità della dotazione organica del CREA – personale – effetti riflessi (comma 1)						1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MASAF (comma 2)		2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1

La relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento, ribadisce il contenuto della disposizione, ne evidenzia le finalità e fornisce, nella tabella che segue, in versione semplificata (per la consultazione integrale della tabella si rinvia al testo della relazione tecnica) i dati retributivi utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri recati dalla stessa. Viene, in particolare precisato che tali dati tengono conto di quelli della rilevazione Conto Annuale per il trattamento accessorio e degli oneri connessi al rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali per i quali risultano già definite le risorse finanziarie.

La relazione tecnica precisa che attualmente al CREA lavorano 1778 unità di personale assunte a tempo indeterminato, di cui 746 (42 per cento) sono ricercatori e tecnologi, 400 (22 per cento) appartengono all'area amministrativa e 632 (36 per cento) all'area tecnica. L'età media del personale è di 54,3 anni; solo 37 unità di personale hanno un'età inferiore ai 35 anni, di cui il 70 per cento appartenenti all'area tecnica (collaboratori e operatori tecnici) e il restante 30 per cento all'area amministrativa. Tra il personale inquadrato con profilo di ricercatore/tecnologo non è presente alcuna unità di personale con età inferiore ai 35 anni e l'età media è di 54,6 anni. A fronte delle cessazioni previste, il CREA, per l'anno 2025, è riuscito a programmare, in base alle risorse economiche disponibili, solo l'assunzione di 6 unità di personale diplomato con competenze amministrative e di 10 unità di personale diplomato appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/99 (assunzioni obbligatorie) con competenze tecnico-amministrative.

(euro)

ENTI di Ricerca	Unità da assumere	Costo totale unitario	Costo totale
III Ricercatore I fascia	10	57.308,99	573.089,90
III Tecnologo I fascia	10	56.810,40	568.103,98
V Funzionario amministrativo	3	64.120,65	192.361,96
VI Collaboratore T.E.R.	6	56.831,78	340.990,67
VII Collaboratore amministrativo	4	51.133,57	204.534,28
VIII Operatore tecnico	4	46.788,11	187.152,44
Totale	37		2.066.233,24

La relazione tecnica fornisce i parametri e i dati dettagliati che integrano i suddetti importi relativi a: stipendio tabellare (1° gennaio 2021), tredicesima mensilità, trattamento accessorio, oneri fiscali e contributivi a carico del dipendente e dell'amministrazione, incremento CCNL 2022-2024 (5,78 per cento) e incremento CCNL 2025-2027 (5,40 per cento).

Alla retribuzione lorda, fondamentale ed accessoria, va aggiunto il costo per l'erogazione dei Buoni pasto, pari a 56.980 euro annui, come evidenziato dalla tabella seguente:

(euro)

ENTI di Ricerca	Unità da assumere	Buono Pasto	Costo totale
III Ricercatore I fascia	10	1.540	15.400
III Tecnologo I fascia	10	1.540	15.400
V Funzionario amministrativo	3	1.540	4.620
VI Collaboratore T.E.R.	6	1.540	9.240
VII Collaboratore amministrativo	4	1.540	6.160
VIII Operatore tecnico	4	1.540	6.160
Totale	37	/	56.980

Per assumere le 37 unità di personale aggiuntive sono quindi quantificati oneri complessivi pari a euro 2.123.213,24 annui, a decorrere dal 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ad assumere a tempo indeterminato, mediante pubblico concorso, 50 unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello (comma 1). I relativi oneri sono indicati pari ad euro 943.036 per il 2026 e ad euro 2.829.108 annui a decorrere dal 2027 e agli stessi si provvede nei termini previsti dalla norma (comma 2). Rispetto al testo originario del presente provvedimento, il numero complessivo delle unità di personale da assumere è stato incrementato di 13 unità, con una rimodulazione delle qualifiche da assumere.

In particolare i ricercatori e i tecnologi di I fascia sono stati portati da 20 a 25 (+5 unità), i collaboratori tecnici di VI livello sono passati da 6 a 10 (+4 unità), i collaboratori amministrativi di VII livello sono stati portati da 4 a 11 (+7 unità) ed è stata soppressa l'autorizzazione all'assunzione di 3 funzionari di amministrazione di V livello, mentre è stato confermato il numero (4 unità) di operatori tecnici di VIII livello.

Ai relativi oneri, pari a 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 2]

La relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento, forniva i dati parametri sottostanti la stima degli importi relativi alla spesa autorizzata, riferendo gli stessi alla componente retributiva degli oneri assunzionali e a quella concernente i buoni pasto.

Ciò stante, in assenza di relazione tecnica che tenga conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, appare necessario che siano forniti i dati e i parametri sottostanti gli oneri quantificati, chiarendo se l'importo riferito all'anno 2026 sia stato determinato tenendo conto di un rateo di circa 4 mensilità, rispetto all'onere a regime, in considerazione della presumibile data di entrata in vigore del presente provvedimento nel corso del corrente anno. Infine, appare necessario chiarire con quali risorse si intenda provvedere alle spese per la selezione del suddetto personale, che dovrà avvenire, come espressamente previsto dalla norma in esame, tramite pubblico concorso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si rinvia agli elementi di informazione e alle richieste di chiarimento già formulati con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a).

In particolare, si rileva che l'accantonamento oggetto di riduzione non recherebbe, con specifico riferimento all'anno 2027, le necessarie disponibilità, tenendo conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento previsti, per finalità di copertura finanziaria, dal predetto articolo 1, comma 2, lettera *a*), nonché dall'articolo 5-*bis*, comma 8, dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 3-*ter*, dall'articolo 9-*bis*, comma 3, lettera *a*), dall'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 7, e dall'articolo 19-*quinqüies*, comma 8, del presente provvedimento.

ARTICOLO 11

Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli istituti tecnici agrari

Le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, prevedono:

- un'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, di 10 milioni di euro per sostenere il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria⁵⁰ (CREA) (comma 1);
- la concessione di un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche, affidando la definizione dei criteri e delle modalità della relativa erogazione ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste⁵¹ (comma 2);
- che agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁵⁰ L'inclusione dei laboratori del CREA nel novero dei destinatari del rinnovo infrastrutturale e dell'ammodernamento, già disposto dalla norma originaria a beneficio delle sole aziende agricole sperimentali del medesimo Ente, risulta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 11.2 NF, nel corso della seduta della XIII Commissione (Agricoltura) in data 10 giugno 2026.

⁵¹ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento delle risorse in favore del CREA per il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali (comma 1)		10,0				10,0				10,0		
Contributo per investimenti in favore degli Istituti tecnici agrari, finalizzato agli interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse e destinati a finalità didattiche degli studenti (comma 2)		1,5				1,5				1,5		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – MASAF (comma 3)		11,5				11,5				11,5		

La relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento, oltre a ribadire il contenuto delle norme, precisa che il CREA dispone di 12 centri di ricerca che svolgono attività sperimentali, ognuno con diverse sedi e aziende sperimentali dedicate. Inoltre, dopo aver riepilogato gli oneri derivanti dalle medesime norme, riferisce che l'accantonamento utilizzato a copertura degli stessi reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 per sostenere il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA (comma 1) e prevedono la concessione di un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei

macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche, affidando la definizione dei criteri e delle modalità della relativa erogazione ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 2). Agli oneri che ne derivano, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede nei termini stabiliti dalle medesime norme (articolo 3).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto, da un lato, che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, dall'altro, che, con riguardo alla concessione dei contributi di cui al comma 2, i criteri e le modalità per la relativa erogazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari nel complesso a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore utilizzo del medesimo accantonamento previsto, con finalità di copertura finanziaria per il medesimo anno 2026, dall'articolo 2, comma 7, del presente provvedimento.

ARTICOLO 12

Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura

Normativa vigente. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è un ente pubblico non economico istituito dal decreto legislativo n. 165 del 1999 – successivamente abrogato – subentrato, a decorrere dal 16 ottobre 2000, in tutti i rapporti attivi e passivi alla soppressa AIMA – Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nell'ambito del nuovo assetto organizzativo e di riordino delle funzioni affidate ad AGEA, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2018⁵² ha attribuito all'Agenzia le funzioni di:

⁵² Recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

- organismo pagatore nazionale, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori;
- organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In particolare, promuove il coordinamento e la vigilanza degli organismi pagatori riconosciuti e della normativa comunitaria di sostegno. L'Agenzia agisce, inoltre, come interlocutore unico dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) ed al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEAGA e dal FEASR.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 15 della legge n. 154 del 2016⁵³ - sulla base del quale è stato emanato, tra gli altri, il predetto decreto legislativo n. 74 del 2018 – precisa, al comma 10, che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme, con l'inserimento del comma 3-*bis* all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2018, integrano la disciplina concernente le funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), prevedendo che la medesima Agenzia svolga, oltre le funzioni già attribuite dalla normativa vigente, anche quelle di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca. In tale quadro, è precisato che, per l'adempimento di tali funzioni, essa ricorre anche all'elaborazione e alla valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari (comma 1). Conseguentemente a tale previsione, si dispone che l'ente assuma la denominazione di Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT) e il relativo statuto venga modificato – con le procedure stabilite dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018 – per tenere conto delle nuove funzioni ad esso attribuite⁵⁴ (commi da 2 a 4).

Si ricorda che il SIAN, disciplinato dall'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 74 del 2018, è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il Sistema, istituito dall'articolo 15 della legge n. 194 del

⁵³ Recante delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

⁵⁴ In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2018, lo statuto dell'AGEA viene proposto dal suo Direttore e adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni organismo di coordinamento e di organismo pagatore.

1984⁵⁵, permette la comunicazione diretta tra gli utenti del sistema integrato del comparto agricolo e gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni all'Amministrazione. In tale quadro, il comma 2 del medesimo articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2018 precisa che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste⁵⁶ può individuare ulteriori servizi da realizzare nel SIAN⁵⁷.

Con riferimento ai profili gestionali del SIAN, si fa presente che lo stesso, fino all'entrata in vigore della legge n. 101 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024⁵⁸, è stato gestito dalla SIN S.p.A., nata a fine 2005 e partecipata al 51 per cento dall'AGEA e al 49 per cento dal socio privato (scelto a seguito di apposite procedure di gara e per una durata contrattuale di 9 anni). Per effetto dell'articolo 9-quater del menzionato decreto-legge n. 63 del 2024, SIN S.p.A. è stata incorporata di diritto nell'AGEA e, pertanto, quest'ultima è subentrata alla prima anche nello svolgimento dei compiti e delle funzioni a essa attribuiti. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite a seguito dell'incorporazione della società SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è stata autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle predette unità di personale dirigenziale è finanziata con le risorse già stanziare nel bilancio della società SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è stata autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica e un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica. Per tali finalità è stata autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 9-quater⁵⁹, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento nonché di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto.

⁵⁵ Recante interventi a sostegno dell'agricoltura.

⁵⁶ Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

⁵⁷ Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per effetto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 116 del 2019, ha assorbito le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN e i compiti definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precedentemente affidati all'AGEA dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2018.

⁵⁸ Recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

⁵⁹ Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 63 del 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024 le risorse stanziare sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** precisa che le norme in esame prevedono un potenziamento delle funzioni attribuite all'AGEA ed evidenzia che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che tali funzioni possono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame inseriscono il comma 3-*bis* all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2018, che disciplina le funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), prevedendo che la medesima Agenzia svolga anche le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca e che, per l'adempimento di tali funzioni, essa ricorra anche all'elaborazione e alla valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari. Conseguentemente, si dispongono la modifica della denominazione dell'ente in Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT) e l'adeguamento del relativo statuto.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le nuove funzioni attribuite all'Agenzia possono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, andrebbero comunque acquisiti elementi di informazione volti ad assicurare che l'Agenzia possa effettivamente assolvere alle funzioni ad essa attribuite dalle norme in esame nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che l'articolo 15 della legge n. 154 del 2016 – sulla base del quale è stato emanato il predetto decreto legislativo n. 74 del 2018 ora novellato – reca una clausola d'invarianza finanziaria con riguardo all'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 12-*bis*

Innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico

Normativa vigente. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018, prevede, tra l'altro, che la raccolta dei dati in allevamento finalizzata alla realizzazione del programma genetico e alla consulenza aziendale è svolta dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, anche da soggetti terzi con specifici requisiti, validati con parere favorevole dal Comitato nazionale zootecnico (Comitato) (commi da 1 a 3).

La medesima norma disponeva l'istituzione del predetto Comitato tramite decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente. Il Comitato è composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese né emolumenti comunque denominati (comma 4).

I summenzionati dati sono registrati, organizzati, conservati e divulgati, secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (comma 5).

Si prevede infine che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite le modalità ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati sulla realizzazione del programma genetico ai soggetti del sistema di consulenza aziendale in agricoltura che non partecipano alla raccolta dei dati stessi (comma 6).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, inserendo i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018, stabiliscono che:

- la Banca dati unica zootecnica (BDUZ) è l'infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico e che essa è tenuta dal Ministero della Salute ed è gestita attraverso il Centro nazionale servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise [comma 1, lettera a), capoverso 2-*bis*];
- con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste⁶⁰ sono disciplinati:

⁶⁰ Adottato di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della BDUZ [capoverso 2-ter, lettera a)];
- le modalità di interoperabilità tra la BDUZ, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico [comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, lettera b)];
- le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma [capoverso 2-ter, lettera c)];
- le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma genetico, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati [comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, lettera d)];
- le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente [comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, lettera e)];
- le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale⁶¹ all'interno del SIAN [comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, lettera f)];
- i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici [comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, lettera g)].

Sono, inoltre, sostituiti i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018 [comma 1, lettera b)], prevedendo:

- l'istituzione del fascicolo zootecnico elettronico, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)⁶² [comma 1, lettera b), capoverso 5];

I dati ivi contenuti fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti instaurati dalle imprese di allevamento con le medesime amministrazioni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il fascicolo zootecnico e la BDUZ assicurano la completa interoperabilità dei dati in essi contenuti.

- per lo svolgimento delle attività di aggiornamento e gestione del fascicolo zootecnico elettronico nonché per l'espletamento degli adempimenti amministrativi spettanti ai titolari del fascicolo zootecnico, la possibilità per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)⁶³ [comma 1, lettera b), capoverso 6].

⁶¹ Di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

⁶² Conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter, lettera f), sopra descritto.

⁶³ Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2018.

È inoltre inserito il comma 7 all'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018, prevedendo che

- per l'implementazione della BDUZ, sia autorizzata la spesa di euro 500.000, quale limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [comma 1, lettera c), capoverso 7, primo periodo];
- alla gestione e manutenzione della predetta Banca dati, le amministrazioni provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica⁶⁴ [comma 1, lettera c), capoverso 7, secondo periodo].

Infine, è inserito il comma 8 articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018, che novellando l'articolo 60, comma 3-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale⁶⁵, inserisce la BDUZ tra le basi di dati di interesse nazionale [comma 1, lettera c), capoverso 8].

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, intervenendo sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018, prevedono che:

- la Banca dati unica zootecnica (BDUZ) sia l'infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico;
- la BDUZ sia tenuta dal Ministero della salute e gestita attraverso il Centro nazionale servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, mentre la disciplina della banca dati sia affidata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- nel quadro della predetta disciplina sia prevista l'istituzione del fascicolo zootecnico elettronico, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

⁶⁴ Come disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 52 del 2018, introdotto dall'articolo in esame.

⁶⁵ Di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) possa stipulare con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) convenzioni per le attività di aggiornamento e gestione del fascicolo zootecnico elettronico nonché per l'espletamento degli adempimenti amministrativi spettanti ai titolari del fascicolo zootecnico;
- per l'implementazione della BDUZ sia autorizzata la spesa di euro 500.000, quale limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ai cui oneri si provvede con le modalità ivi previste, mentre per la gestione e manutenzione della stessa, le amministrazioni provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica⁶⁶;
- sia inserita la BDUZ tra le basi di dati di interesse nazionale, per effetto di una novella all'articolo 60, comma 3-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale.

Al riguardo, considerato che le disposizioni non sono corredate di relazione tecnica, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare che:

- l'autorizzazione di spesa relativa all'implementazione della BDUZ risulti congrua;
- la stessa banca dati possa essere gestita e mantenuta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'istituzione del fascicolo zootecnico elettronico, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la stipulazione di convenzioni da parte dell'AGEA con i CAA possa aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, valutando in proposito l'opportunità di inserire nella disposizione un'espressa prescrizione in tal senso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera c), capoverso 7, dell'articolo 12-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al

⁶⁶ Come disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 52 del 2018, introdotto dall'articolo in esame.

bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si rinvia agli elementi di informazione e alle richieste di chiarimento già formulati con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *a*).

In particolare, si rileva che l'accantonamento oggetto di riduzione non recherebbe, con specifico riferimento all'anno 2027, le necessarie disponibilità, tenendo conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento previsti, per finalità di copertura finanziaria, dal predetto articolo 1, comma 2, lettera *a*), nonché dall'articolo 5-*bis*, comma 8, dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 3-*ter*, dall'articolo 9-*bis*, comma 3, lettera *a*), dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 19-*quinquies*, comma 8, del presente provvedimento.

Sul piano strettamente formale, si rileva l'opportunità di rettificare un apparente refuso materiale, riferendo la riduzione delle proiezioni allo "stanziamento" del citato fondo speciale di parte corrente, anziché agli "stanziamenti" del fondo stesso.

ARTICOLO 12-*ter*

Disposizioni in materia di agricoltura di precisione

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, novellando l'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2012, prevedono che il regime derogatorio per l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (*Unmanned Aircraft System*)⁶⁷, ivi previsto, decorra, per un periodo di tre anni, dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2012 e non dalla data di entrata in vigore della norma stessa come previsto a legislazione vigente.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

⁶⁷ Di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, novellando l'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2012, intervengono sulla decorrenza del regime derogatorio per l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (*Unmanned Aircraft System*)⁶⁸, ivi previsto.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in parola.

ARTICOLO 13

Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione

Le norme intervengono in materia di produzione di vino dealcolato e parzialmente dealcolato. In particolare, la disposizione introduce il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 15 della legge n. 238 del 2016, in materia di sostanze vietate negli stabilimenti enologici. In deroga al divieto di detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose, è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

Si ricorda che l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge n. 238 del 2016 attualmente in vigore prevede

il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi, tra l'altro, l'alcol.

Si prevede, inoltre, che gli stabilimenti o i locali siano attrezzati in modo da garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in un circuito separato, chiuso e controllato.

La disposizione fa salvo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:

- articolo 14 del decreto legislativo n. 238 del 2016, recante la disciplina in materia di prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui;
- testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁶⁸ Di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione.

La **relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento**, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche meramente tecniche e organizzative che non implicano spese aggiuntive per l'amministrazione.

La relazione tecnica spiega che l'intervento, giustificato dalla necessità di aggiornare il sistema normativo rispetto all'evoluzione tecnica e commerciale del settore enologico, non determina effetti finanziari negativi sull'attività di controllo concernente i prodotti soggetti ad accisa, in quanto, contestualmente alla modifica normativa prevista, si stabilisce che, per garantire sicurezza, tracciabilità e conformità con le disposizioni fiscali e doganali, la soluzione idroalcolica derivata dalla dealcolazione deve circolare in circuiti chiusi, separati e monitorati. Analogamente, si ritiene che resti ferma la potestà sanzionatoria dell'ICQRF laddove non siano rispettati gli adempimenti di segregazione della soluzione idroalcolica, determinandosi rischi di contaminazione rilevanti ai sensi della legge n. 238 del 2016.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono in materia di produzione di vino dealcolato e parzialmente dealcolato. In particolare, le disposizioni introducono il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 15 della legge n. 238 del 2016, in materia di sostanze vietate negli stabilimenti enologici. In deroga al divieto di detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose, è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

Le disposizioni fanno salvo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:

- l'articolo 14 del decreto legislativo n. 238 del 2016, recante la disciplina in materia di prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui;
- il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995⁶⁹.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche meramente tecniche e organizzative che non

⁶⁹ Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

implicano spese aggiuntive per l'amministrazione, in quanto, contestualmente alla modifica normativa prevista, si stabilisce che, per garantire sicurezza, tracciabilità e conformità con le disposizioni fiscali e doganali, la soluzione idroalcolica derivata dalla dealcolazione deve circolare in circuiti chiusi, separati e monitorati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.

ARTICOLO 14

Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino

Le norme novellano la disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino recata dalla legge n. 238 del 2016. In particolare, all'articolo 13, viene soppresso il secondo periodo del comma 1, il quale vieta la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento, ed è abrogato il comma 5 il quale impone l'obbligo di denaturazione preventiva delle fecce con specifiche sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con decreto del Ministro [lettera *a*]).

Vengono previste ulteriori modifiche consequenziali e di coordinamento rispetto alla novella appena descritta [lettere *b*) e *c*]).

Con riguardo all'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni della disciplina sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti di cui all'articolo 76, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro, per effetto della predetta novella, non viene più riferita alla violazione dell'obbligo di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 13, bensì alla violazione dell'osservanza della procedura di denaturazione recata dal comma 7 del medesimo articolo 13 [lettera *d*]).

Il comma 7 dell'articolo 13 prevede che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** riferisce che le modifiche introdotte dalle disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi normativi meramente tecnici e di semplificazione procedurale, riguardanti un ambito specifico della produzione vitivinicola. Le modifiche si limitano a razionalizzare le modalità di gestione delle fecce, rendendole coerenti con le pratiche enologiche e con il trattamento

riservato ad altri residui della vinificazione. Non sono previsti cambiamenti nelle modalità operative degli enti di vigilanza, né nuovi strumenti di controllo o informatizzazione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame novellano la disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino recata dalla legge n. 238 del 2016, sopprimendo il divieto di detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento di cui al comma 1 dell'articolo 13 ed abrogando l'obbligo di denaturazione preventiva delle fecce di cui al comma 5 del medesimo articolo [lettera *a*)]. Conseguentemente, per effetto di quest'ultima modifica, la sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 euro a 5.000 euro, di cui all'articolo 76, comma 9, non viene più riferita alla violazione dell'obbligo di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 13, bensì alla violazione dell'osservanza della procedura di denaturazione recata dal comma 7 dello stesso articolo 13 [lettera *d*)].

La relazione tecnica riferisce che le modifiche introdotte dalle disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi normativi meramente tecnici e di semplificazione procedurale, aggiornamento e razionalizzazione, riguardanti un ambito specifico della produzione vitivinicola.

In proposito, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di informazione volti ad assicurare che la ridefinizione della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 76, comma 9, non comporti effetti negativi in termini di gettito.

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova

Le norme dispongono, in conformità alla normativa UE in materia, l'esenzione, a decorrere dal 1° dicembre 2025, dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione⁷⁰ (comma 1):

⁷⁰ In conformità all'allegato VII, parte VI, punto III, numero 2-*bis*, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2023/2464.

- delle uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, stipulato con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato [lettera a)];
- delle uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio [lettera b)].

Inoltre, è precisato che le uova prodotte nei predetti allevamenti sono stampigliate nel centro di imballaggio che per primo riceve le uova stesse (comma 2).

È prevista, altresì, l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole (comma 3).

In proposito, si fa presente che l'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, nella definizione delle deroghe dagli obblighi sulle norme di commercializzazione previste per le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale, include l'esenzione dalla marchiatura delle uova provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.

È infine soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** riferisce che le disposizioni in esame intende adeguare la normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2023/2464 in materia di stampigliatura delle uova destinate al consumo umano. In relazione ai commi da 1 a 3, la relazione tecnica rappresenta che l'obbligo di stampigliatura grava sugli allevatori e sui centri di imballaggio: soggetti privati della filiera agroalimentare, già tenuti a rispettare standard europei in materia di etichettatura, tracciabilità e sicurezza alimentare. Gli eventuali costi derivanti dall'adeguamento tecnologico o operativo (quali acquisto o adeguamento di macchinari per la stampigliatura), pertanto, non interesserebbero il bilancio pubblico. Si segnala, altresì, che le attività di controllo e vigilanza sull'etichettatura e tracciabilità degli alimenti sono già attribuite, a legislazione vigente, a strutture e corpi ispettivi preesistenti (quali ICQRF, ASL, Comando Carabinieri per la Tutela agroalimentare) e che le modifiche introdotte non richiedono nuovi reclutamenti o un ampliamento delle risorse. La relazione tecnica osserva, infine, che il comma 4 sopprime una disposizione previgente (articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009) che consentiva l'ingresso in Italia di uova non stampigliate da altri Paesi UE o da Paesi terzi, quando destinate all'industria alimentare.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia, l'esenzione, a decorrere dal 1° dicembre 2025, dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione delle uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di vendita di tutta la produzione stipulato con un centro di imballaggio, delle uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio, nonché delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole (commi 1 e 3). Inoltre, è soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale (comma 4).

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni adeguano la normativa nazionale alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2023/2464 in materia di stampigliatura delle uova destinate al consumo umano, precisando, da un lato, che l'obbligo di stampigliatura grava su soggetti privati e, dunque, gli eventuali costi derivanti dall'adeguamento tecnologico o operativo non interesserebbero il bilancio pubblico, dall'altro, che le attività di controllo e vigilanza sull'etichettatura e tracciabilità degli alimenti sono già attribuite, a legislazione vigente, a strutture e corpi ispettivi preesistenti e che le modifiche introdotte non richiedono nuovi reclutamenti o un ampliamento delle risorse.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 17

Modifiche alla legge n. 238 del 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e al decreto legislativo n. 42 del 2023, attuativo del reg. (UE) 2021/2116 in materia di politica agricola comune

La norma reca specifiche modifiche alla legge n. 238 del 2016, in tema di gestione dello schedario viticolo delle parcelle agricole attraverso interventi di tipo prevalentemente definitorio al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla vigente normativa europea.

In particolare, si dispone:

- l'aggiornamento dei pertinenti riferimenti normativi europei, sostituendo, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge, il richiamo al regolamento (CE) n. 436/2009 con il rinvio al regolamento delegato (UE) 2018/273 e sostituendo, contestualmente, il riferimento al sistema di identificazione geografica (GIS), con il Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) [comma 1, lettera *a*)];

Il regolamento (CE) n. 436/2009 definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 con riguardo allo Schedario viticolo che gli Stati membri sono tenuti ad istituire e ad aggiornare, ricorrendo, tra l'altro, ad un sistema di identificazione geografica (GIS) che consenta di mappare la posizione geografica delle parcelle viticole. L'articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ha previsto l'istituzione di un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, basato sull'evoluzione e lo sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali. Sulla base di ciò, il DM 93849 del 2022, anche con riguardo al successivo regolamento delegato (UE) 2018/273, ha individuato il Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) quale la base per il nuovo Schedario viticolo grafico nazionale.

- l'adeguamento di terminologia tecnica, sostituendo all'articolo 8 della legge l'espressione «unità vitata» con quella di «parcella viticola»; precisando che lo Schedario viticolo si basa sul Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituendo, con riguardo alla sola gestione dello Schedario viticolo e senza modificare la disciplina dell'etichettatura, i termini come «DOCG, DOC e IGT» con «DO e IG». Vengono, inoltre, anticipati (dal 31 al 15 luglio di ogni anno) i termini di notifica⁷¹ di eventuali modifiche allo Schedario viticolo effettuate dall'amministrazione [Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e organismi regionali] non espressamente richieste dal produttore [comma 1, lettera *b*)];
- la previsione, al comma 6 dell'articolo 69 della legge, che possano essere iscritte nello Schedario viticolo le superfici già impiantate alla data del 31 dicembre 2025 (anziché alla data di entrata in vigore della citata legge n. 238 del 2016 (12 gennaio 2017)). Viene, quindi, aggiunto il comma 6-*bis*, al medesimo articolo 69, che impone ai produttori l'obbligo di aggiornamento dei dati entro dodici mesi dall'accertamento di un eventuale discordanza, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dell'operatività del fascicolo aziendale ai fini amministrativi [comma 1, lettera *c*)].

⁷¹ Di cui al comma 8 dell'articolo 8 della legge n. 238 del 2016.

Per effetto di talune integrazioni apportate al testo in sede referente vengono, inoltre, disposte:

- la sostituzione della menzione “gran selezione” attribuita ai vini DOCG dai commi 6 e 7 dell’articolo 31 della medesima legge n. 238 del 2016, con quella di “supremo” [comma 1, lettera *b-bis*];
- la modifica dell’articolo 40 della predetta legge, con l’aggiunta di due componenti all’interno del Comitato nazionale vini DOP e IGP del Ministero dell’agricoltura. Trattasi di un ulteriore membro designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e di un membro designato da associazioni rappresentative dei vignaioli indipendenti. Con la disposta novella viene, inoltre, espressamente prescritto (con l’introduzione del comma 6-*bis*) che per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati [comma 1, lettera *b-ter*];
- la sostituzione con un nuovo testo, tra l’altro, del comma 2 dell’articolo 81 della citata legge che disciplina le sanzioni pecuniarie da comminare nei confronti dei soggetti inseriti nel sistema di controllo di denominazione di origine o indicazione geografica che non adempiono, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, ai relativi obblighi di contribuzione. La novella, in particolare, prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria sia pari al triplo dell’importo dovuto laddove, nell’assetto vigente, la medesima sanzione viene indicata pari all’importo non corrisposto [comma 1, lettera *c-bis*];

Per effetto di un ulteriore integrazione approvata nel corso dell’esame in sede referente viene, inoltre, novellato il comma 1 dell’articolo 24-*octies* del decreto legislativo n. 42 del 2023 che, nel testo vigente, prevede specifiche sanzioni nei confronti dei beneficiari del contributo per interventi⁷² d’investimento in immobilizzazioni materiali immateriali in sistemi colturali viticoli in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, che non utilizzano l’anticipo ricevuto. La modifica estende le medesime sanzioni anche al caso di mancato utilizzo dell’anticipo del contributo per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola⁷³ (comma 2-*bis*).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non considera la norma.

⁷² Di cui alla lettera *b*) del paragrafo. 1 dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115.

⁷³ Di cui alla lettera *m*) del paragrafo. 1 dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115.

La **relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento**, riferisce che la norma interviene sulla legge n. 238 del 2016, apportando modifiche di natura esclusivamente terminologica, sistemica e tecnico-amministrativa. Le medesime modifiche sono di carattere ordinamentale, definitorio e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica precisa che:

- le modifiche ai riferimenti normativi comunitari [da Regolamento (CE) n. 436/2009 a Regolamento delegato (UE) 2018/273], di cui al comma 1, lettera *a*), costituiscono un aggiornamento formale e ricognitivo. Inoltre, l'introduzione del Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) nello Schedario viticolo non comporta oneri, in quanto il SIPA è già operativo e integrato nei sistemi informativi del Ministero dell'agricoltura delle Regioni. Tale schedario viticolo non necessita di infrastrutture nuove, ma di semplici aggiornamenti tecnici gestibili nell'ambito degli ordinari strumenti informatici;
- le disposizioni introdotte all'articolo 69, comma 6-*bis*, prevedono un obbligo di aggiornamento dei dati da parte dei produttori. Tuttavia, non impongono nuovi compiti o costi per la PA, in quanto utilizzano strumenti già in uso (schedario, fascicolo aziendale) ed introducono sanzioni indirette (sospensione dell'uso del fascicolo) che non comportano oneri per la finanza pubblica ma agiscono come meccanismo correttivo interno al sistema.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca, tra l'altro, modifiche alla legge n. 238 del 2016, in tema di gestione dello Schedario viticolo nazionale delle parcelle agricole, per lo più, aggiornando il relativo quadro definitorio alla luce della vigente normativa europea, con particolare riferimento al Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), già previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 76 del 2020 [comma 1, lettere *a*) e *b*)], introducendo, in capo ai produttori, un obbligo di aggiornamento dei dati presenti nello Schedario viticolo e prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dell'operatività del relativo fascicolo aziendale ai fini amministrativi [comma 1, lettera *c*)].

La relazione tecnica riferisce il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni, precisando che il SIPA è già operativo e integrato nei sistemi informativi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle regioni e che per la gestione dello Schedario viticolo non occorrono infrastrutture nuove, essendo opportuni meri

aggiornamenti tecnici gestibili nell'ambito degli ordinari strumenti informatici. Con riguardo, inoltre, al suddetto obbligo di aggiornamento previsto a carico dei produttori, la relazione tecnica evidenzia che ciò non comporta nuovi compiti o costi per le pubbliche amministrazioni, in quanto a tal fine si ricorrerà a strumenti già in uso e l'introduzione di sanzioni in caso di inadempienza, quali la sospensione del fascicolo aziendale, non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto queste opereranno come meccanismi correttivi interni al sistema.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la neutralità finanziaria delle disposizioni riferita dalla relazione tecnica.

Per effetto, inoltre, di talune integrazioni apportate al testo della norma in esame in sede referente è stata, tra l'altro, prevista la modifica dell'articolo 40 della legge n. 238 del 2016, con l'aggiunta di due componenti all'interno del Comitato nazionale vini DOP e IGP del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni agricole e delle associazioni dei vignaioli indipendenti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la novella ha espressamente prescritto l'esclusione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione ai lavori del suddetto Comitato [comma 1, lettera *b-ter*]).

ARTICOLO 17-bis

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta dei tartufi

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente⁷⁴, intervengono sulla disciplina in materia di raccolta di tartufi recata dalla legge n. 752 del 1985 (comma 1). In particolare:

- all'articolo 3, che disciplina la raccolta e la proprietà dei tartufi, viene previsto l'obbligo, per le aziende faunistico venatorie e le aziende agri-turistico venatorie, di regolamentare le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica, nonché di preservare l'*habitat* naturale⁷⁵ [lettera *a*]);
- coerentemente con tale novella, nell'ambito del regime sanzionatorio per le violazioni delle norme del medesimo provvedimento di cui all'articolo 18, è previsto, con

⁷⁴ Per effetto dell'approvazione degli articoli aggiuntivi 17.02 NF e id. 17.010 NF, nel corso della seduta della XIII Commissione (Agricoltura) in data 10 giugno 2026.

⁷⁵ Ivi compreso il sostrato boschivo.

l'inserimento della lettera i-*bis*), che la legge regionale determini le misure e le modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie concernenti la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agri-turistico-venatorie [lettera *b*]).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, novellando la legge n. 752 del 1985, introducono, all'articolo 3 della legge medesima, l'obbligo, per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, di regolamentare le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica, nonché di preservare l'*habitat* naturale. Coerentemente con tale novella, le norme in esame prevedono altresì, integrando l'articolo 18 della stessa legge n. 752 del 1985, che la legge regionale determini anche le misure e le modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie concernenti la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agri-turistico-venatorie.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 19

Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola

Normativa vigente. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, al comma 6, prevede che il provvedimento per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) sia adottato dalle amministrazioni competenti entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dai CCA stessi; decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente.

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, inserendo i commi da 6-*bis* a 6-*sexies* all'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, reca misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola (CCA).

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2018 prevede, tra l'altro, che i CAA siano istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali (comma 3).

Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, con apposita convenzione, incaricare i CAA a: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale; assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione nonché nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola; assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro, previa verifica della regolarità formale delle medesime domande (comma 1).

Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza sui CAA (comma 5).

Nel dettaglio, si prevede che, nei casi di istanze presentate dalle imprese agricole e agroalimentari, finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o degli enti dallo stesso vigilati, i CAA, in caso di esito positivo dell'istruttoria, rilascino all'impresa istante un'attestazione che sostituisce, fino al completamento del procedimento, il provvedimento finale dell'amministrazione competente⁷⁶.

Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, qualora il CAA rilasci un'attestazione non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, l'attività del medesimo CAA è sospesa per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, al CAA è definitivamente inibita la possibilità di svolgere l'attività. Se tale condotta è realizzata con colpa lieve, l'attività è sospesa per un periodo di quattro mesi. Le regioni che hanno autorizzato il CAA⁷⁷ sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni⁷⁸ e informano AGEA Coordinamento dell'applicazione delle stesse.

Si prevede, inoltre, che nell'istanza di riconoscimento del CAA da parte delle regioni, sia allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri indicati nell'Allegato

⁷⁶ Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione di quanto rappresentato. Le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trova applicazione la citata procedura e le suddette linee guida

⁷⁷ Ai sensi del capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024.

⁷⁸ Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui CCA del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2018.

I del regolamento delegato (UE) 2022/127 con particolare riferimento agli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, attestanti l'idoneità del sistema informatico relativamente al servizio svolto nell'ambito della delega delle funzioni da parte di un determinato Organismo pagatore.

La norma prevede, infine, che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione di quanto rappresentato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del presente provvedimento, non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del presente provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e specifica che i CAA sono soggetti di diritto privato che prestano alle imprese agricole un'attività di assistenza e svolgono le attività previste dalla legge o agli stessi delegate dagli organismi pagatori e dalle regioni.

La relazione tecnica precisa che le istruttorie relative ai procedimenti amministrativi in questione sono svolte dai CAA su delega di AGEA o delle regioni, in ragione di specifiche convenzioni, regolanti altresì l'aspetto economico. Agli ulteriori compiti attribuiti ai CAA dalle disposizioni in esame, i medesimi provvederanno a risorse invariate, nell'ambito delle risorse già previste nelle convenzioni.

Per quanto concerne l'introduzione delle sanzioni amministrative a carico dei CAA, la RT evidenzia che le relative attività di controllo e irrogazione delle sanzioni saranno appannaggio delle regioni, che vi provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientra nelle ordinarie attribuzioni dei suddetti enti. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 74 del 2018⁷⁹, alle regioni è già demandata la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia dei CAA, nonché l'esercizio della vigilanza sui medesimi Centri. Dunque, si tratta – conclude sul punto la relazione tecnica – di una previsione sostanzialmente ricognitoria di quanto già previsto a normativa vigente, che non innova l'assetto delle competenze attualmente intestate alle regioni e che, pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico delle stesse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, inserendo i commi da 6-*bis* a 6-*sexies* all'articolo 14 del

⁷⁹ Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge n. 154 del 2016.

decreto legislativo n. 99 del 2004, reca misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola (CAA). In particolare, si prevede che per determinati provvedimenti amministrativi non discrezionali, in caso di esito positivo dell'istruttoria, i CAA, nelle more del provvedimento finale, rilascino alle imprese richiedenti attestazioni sostitutive.

La norma introduce, inoltre, un sistema di sanzioni amministrative nei confronti dei CAA qualora gli stessi rilascino un'attestazione non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti. Viene altresì previsto che, nell'istanza di riconoscimento del CAA da parte delle regioni, sia allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri indicati nell'Allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127. Inoltre, viene prevista al riguardo un'apposita clausola di invarianza finanziaria (*cfr. infra*).

In proposito, nel ricordare che i CAA sono soggetti di diritto privato la cui attività, nel caso specifico, è disciplinata da convenzioni, stipulate con l'AGEA o con le regioni, che riguardano anche gli aspetti di carattere economico per il servizio reso, non si formulano osservazioni per quanto attiene alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, preso atto della natura privata dei predetti centri e considerato che gli stessi, come riferito dalla relazione tecnica, riferita al testo originario del presente provvedimento, provvederanno a risorse invariate, nell'ambito delle risorse già previste nelle citate convenzioni.

Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al sistema sanzionatorio introdotto, la cui verifica – per espressa previsione delle norme in esame – è posta a carico delle regioni, considerato che già a legislazione vigente le stesse regioni esercitano la vigilanza sui CAA e ne verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia⁸⁰.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, capoverso comma 6-*sexies*, dell'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo

⁸⁰ Articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 99 del 2004.

n. 99 del 2004, oggetto delle novelle introdotte dall'articolo in commento, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riferire la predetta clausola di invarianza finanziaria alle disposizioni introdotte dall'articolo in commento, anche considerando che il comma 10-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004 già reca una clausola di invarianza, riferita al bilancio dello Stato, per l'attuazione delle disposizioni previste dal medesimo comma.

ARTICOLO 19-*bis*

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente⁸¹, introduce il nuovo articolo 10-*bis* (Diffida per violazioni sanabili) (comma 1), nonché il nuovo comma 14-*bis* all'articolo 10 (Sanzioni), del decreto legislativo n. 198 del 2021, concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari⁸² (comma 2).

Il nuovo articolo 10-*bis* prevede che, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, l'Autorità di contrasto diffidi il contraente cui le medesime sono imputabili a porre in essere le attività idonee ad eliminare le conseguenze dannose derivanti dalla pratica commerciale sleale posta in essere. Si considerano sanabili le violazioni delle seguenti disposizioni:

- articolo 3, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente l'obbligo di stipulare i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari in forma scritta anteriormente alla consegna, con l'indicazione di taluni elementi relativi al rapporto contrattuale⁸³, e l'obbligo di assicurare una durata minima dei contratti di cessione pari a dodici mesi, salvo deroghe;

⁸¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 19.016 NF.

⁸² Più nello specifico il decreto legislativo reca attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

⁸³ In particolare: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto) e modalità di consegna e di pagamento.

- articolo 4, comma 1, lettera *d*), relativamente alla modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, del prezzo in un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari;
- articolo 4, comma 4, lettera *a*), concernente il divieto, salvo preventiva e chiara pattuizione tra le parti, di restituzione al fornitore dei prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti senza corresponsione di alcun pagamento per tali prodotti o per il relativo smaltimento;
- articolo 5, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *g*) e *i*), concernenti, rispettivamente, l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione; l'omissione, nei contratti di cessione, di una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013⁸⁴; l'imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto, di vendita o di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; il conseguimento di prestazioni unilaterali indebite non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; l'imposizione, a carico di una parte, di servizi o prestazioni accessorie privi di una connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto.

Con la diffida, l'Autorità di contrasto stabilisce le prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose della condotta illecita accertata, intima il pagamento della sanzione nella misura di un terzo del minimo edittale ed assegna un termine, non superiore a 60 giorni, per l'adempimento. In caso di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida e di pagamento della sanzione nei termini fissati, il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 10, comma 12, del medesimo decreto si estingue.

Il citato articolo 10, comma 12, dispone che per l'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale) e che, in ogni caso, non è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati, l'Autorità di contrasto effettua la contestazione della violazione⁸⁵ e, in caso di irrogazione della sanzione, non si applicano nei confronti del trasgressore le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-*bis*.

Il citato articolo 10, comma 12-*bis*, consente al contraente destinatario della contestazione di una pratica commerciale sleale, in deroga al citato comma 12, di ottenere una riduzione del 50 per cento della sanzione irrogata, a condizione che, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di

⁸⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

⁸⁵ Ai sensi dell'articolo 14 (Contestazione e notificazione) della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale).

ingiunzione, dimostri di avere posto in essere tutte le attività idonee a eliminare le conseguenze dannose dell'illecito. La medesima disposizione individua inoltre, con riferimento ad alcune specifiche fattispecie [in particolare gli illeciti di cui al citato articolo 3, comma 2, e al citato articolo 5, comma 1, lettera *b*)], le condotte ritenute idonee a soddisfare tale requisito, quali la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente e la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

La diffida interrompe i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, concernenti la notifica degli estremi della violazione, qualora non sia stata effettuata la contestazione immediata al trasgressore e/o alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

In particolare il citato articolo 14, comma 2, prevede che la notifica debba essere eseguita entro novanta giorni dall'accertamento nei confronti dei soggetti residenti nel territorio nazionale ed entro trecentosessanta giorni nei confronti dei soggetti residenti all'estero.

Le disposizioni di cui al nuovo articolo si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge⁸⁶, se non è intervenuta la notifica dell'ordinanza ingiunzione⁸⁷ per il pagamento della sanzione. Nei procedimenti in corso, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati, non è necessario il rinnovo della contestazione.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 198 del 2021, esso prevede che per le violazioni degli articoli 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (Pratiche commerciali sleali vietate) e 5 (Altre pratiche commerciali sleali) del medesimo decreto, si applichi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981, la quale prevede l'assoggettamento alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, di chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge (comma 2).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame in sede referente⁸⁸, introduce il nuovo articolo 10-*bis* (Diffida

⁸⁶ Verosimilmente l'intenzione era di riferirsi al decreto legislativo n. 198 del 2011.

⁸⁷ Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981.

⁸⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 19.016 NF.

per violazioni sanabili) (comma 1), nonché il nuovo comma 14-*bis* all'articolo 10 (Sanzioni), del decreto legislativo n. 198 del 2021, concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari⁸⁹ (comma 2).

Il nuovo articolo 10-*bis* prevede che, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, l'Autorità di contrasto diffidi il contraente cui le medesime sono imputabili a porre in essere le attività idonee ad eliminare le conseguenze dannose derivanti dalla pratica commerciale sleale posta in essere.

Con la diffida, l'Autorità stabilisce le prescrizioni necessarie a rimuovere gli effetti della condotta illecita, ingiunge il pagamento di una sanzione pari a un terzo del minimo edittale e assegna un termine non superiore a sessanta giorni per l'adempimento. L'adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione determinano l'estinzione del procedimento sanzionatorio; in caso contrario, l'Autorità procede alla contestazione della violazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981⁹⁰ e non trova applicazione il meccanismo di riduzione della sanzione previsto dall'articolo 10, comma 12-*bis*, del medesimo decreto.

Il citato articolo 10, comma 12-*bis*, consente al contraente destinatario della contestazione di una pratica commerciale sleale di ottenere una riduzione del 50 per cento della sanzione irrogata, a condizione che, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, dimostri di avere posto in essere tutte le attività idonee a eliminare le conseguenze dannose dell'illecito.

La diffida interrompe i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 per la notificazione degli estremi della violazione qualora non sia stata effettuata la contestazione immediata. Le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge⁹¹, purché non sia stata ancora notificata l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione; nei procedimenti pendenti, in caso di

⁸⁹ Più nello specifico il decreto legislativo reca attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

⁹⁰ Modifiche al sistema penale.

⁹¹ Verosimilmente l'intenzione era di riferirsi al decreto legislativo n. 198 del 2011.

inottemperanza alla diffida o di mancato pagamento, non è necessario il rinnovo della contestazione.

Il nuovo comma 14-*bis* dell'articolo 10 prevede, invece, che alle violazioni degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 198 del 2021 si applichi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981, relativa all'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, in caso di pluralità di violazioni commesse nell'ambito di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative (comma 2).

Al riguardo, andrebbe chiarito se le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 198 del 2021, i cui proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, del medesimo decreto, ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano state "storicizzate", ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, e in tal caso se, dalla definizione anticipata del procedimento mediante adempimento delle prescrizioni e pagamento di una sanzione ridotta prevista dal nuovo articolo 10-*bis* possa derivare una riduzione delle citate entrate e una conseguente diminuzione delle risorse destinate a legislazione vigente al citato Dipartimento.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 3-*bis*, della legge stabilisce, tra l'altro, che: "Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre."

Analogamente, andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito agli effetti derivanti dall'applicazione, ai sensi del nuovo comma 14-*bis* dell'articolo 10, della sanzione prevista per

la violazione più grave, aumentata sino al triplo, in caso di pluralità di violazioni commesse nell'ambito di un medesimo disegno.

ARTICOLO 19-ter

Semplificazioni in materia di agricoltura

Le norme, sostituendo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021, prevedono che le modalità di contenimento della diffusione dell'organismo nocivo del sughero *Coraebus undatus* siano definite da apposite linee guida approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dei Servizi fitosanitari regionali interessati dall'emergenza. Viene pertanto sostituita la precedente previsione che demandava tale disciplina a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1). Le norme inoltre abrogano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 2, comma 1-*bis*, della legge n. 77 del 2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera *a*), della legge n. 214 del 2023, che prevedeva un'esenzione dalle fasi del lavaggio e dell'asciugatura per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale, si svolgesse all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate [comma 2, lettera *a*)];

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 77 del 2011, sono definiti prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

- l'articolo 224-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana. Tale sistema è finalizzato sia alla definizione e all'aggiornamento del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 marzo 2022, sia alla valutazione degli effetti e dell'impatto delle scelte adottate nell'ambito del medesimo sistema di certificazione [comma 2, lettera *b*)];

Si ricorda che il precedente comma 1 del medesimo articolo ha istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, definito come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite contenute in uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche del

disciplinare sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del successivo comma 2.

- l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2023⁹², che ha previsto l'istituzione di una banca dati pubblica con accesso riservato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico [comma 2, lettera c)].

Tale banca dati non risulta ancora formalmente istituita.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, modificano l'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo che le modalità di contenimento della diffusione dell'organismo nocivo del sughero *Coraebus undatus* siano definite mediante linee guida approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, su proposta del CREA e dei Servizi fitosanitari regionali interessati, in luogo del decreto ministeriale precedentemente previsto.

Vengono inoltre abrogate le tre seguenti disposizioni:

- l'articolo 2, comma 1-*bis*, della legge n. 77 del 2011, che consente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma ottenuti interamente in siti chiusi e automatizzati di essere esentati dalle fasi di lavaggio e asciugatura;
- l'articolo 224-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità delle aziende della filiera vitivinicola italiana,

⁹² Recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

finalizzato all'aggiornamento del disciplinare di certificazione della sostenibilità e alla valutazione dell'impatto delle misure adottate;

- l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2023, che prevede l'istituzione di una banca dati pubblica ad accesso riservato per garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici⁹³.

In proposito, pur rilevando il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, appare opportuno acquisire elementi di informazione in merito alle modalità con cui si intende garantire l'aggiornamento del disciplinare di certificazione della sostenibilità, posto che, da un lato, viene abrogato il comma 2 dell'articolo 224-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, che istituiva il sistema di monitoraggio della sostenibilità delle aziende della filiera vitivinicola italiana ai fini dell'aggiornamento del predetto disciplinare, e dall'altro il comma 1 del medesimo articolo 224-*ter* continua a prevedere l'aggiornamento almeno annuale del disciplinare stesso.

ARTICOLO 19-*quater*

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, delegano il Governo a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115⁹⁴, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE)

⁹³ Si segnala che la banca dati non risulta essere stata ancora istituita, posto che, per altro, non risulta ancora adottato il decreto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che avrebbe dovuto definirne le modalità di funzionamento.

⁹⁴ *European Deforestation-free products Regulation* (EUDR).

2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, delle autorità competenti in materia di controlli [comma 2, lettera a)];

- definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali⁹⁵ [comma 2, lettera b)];
- definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati, pure in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento [comma 2, lettera c)];

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1115 prevede, tra l'altro, che, salvo l'obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8, lo Stato membro possa fornire loro assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti. L'assistenza tecnica e di altro tipo e gli orientamenti tengono conto della situazione delle PMI, microimprese comprese, e delle persone fisiche, al fine di agevolare il rispetto del presente regolamento. Il successivo paragrafo 2 del predetto articolo stabilisce che lo Stato membro agevoli lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nella valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 10, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del regolamento in oggetto.

- prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive [comma 2, lettera d)];

L'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, individua, quale principio e criterio direttivo generale di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, una serie di prescrizioni di ordine generale per la definizione dei profili sanzionatori (amministrativi e penali) riferiti a infrazioni alle disposizioni UE.

- prevedere misure provvisorie⁹⁶, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive [comma 2, lettera e)];

⁹⁵ Secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115.

⁹⁶ Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, che prevede la facoltà per le autorità competenti nazionali di adottare misure provvisorie, tra cui il sequestro, la sospensione dell'immissione o l'esportazione delle materie interessate, nel caso sia riscontrata una potenziale non conformità con il medesimo regolamento.

- tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti⁹⁷, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo [comma 2, lettera f)];
- individuare⁹⁸ misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzata dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente [comma 2, lettera g)];
- individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2023/1115 e in continuità con la Consulta FLEGT⁹⁹, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115 [comma 2, lettera h)];
- prevedere¹⁰⁰ l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2022-2024, mediante concorso pubblico, anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse¹⁰¹, e scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici [comma 2, lettera i)];
- prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei

⁹⁷ Di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115.

⁹⁸ In attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115.

⁹⁹ *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 (cosiddetto Regolamento Legno).

¹⁰⁰ In attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115.

¹⁰¹ Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione [comma 2, lettera *l*]);

- individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge n. 689 del 1981 [comma 2, lettera *m*]);
- prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti [comma 2, lettera *n*]);
- predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati¹⁰², per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 [comma 2, lettera *o*]).

Viene stabilito che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni¹⁰³. Gli schemi dei predetti decreti legislativi, corredati di relazione tecnica¹⁰⁴, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati (comma 3).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del suddetto comma 2, lettera *i*), pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 per oneri assunzionali ed euro 572.307 per spese di funzionamento e di 2.424.411 annui a decorrere dall'anno 2028, di cui euro 2.277.797 per oneri assunzionali ed euro 146.614 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (comma 4).

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, all'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*) e *o*), le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

¹⁰² Di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021.

¹⁰³ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

¹⁰⁴ Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, recano una delega finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (comma 1). Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche specifici principi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare, vengono previsti: l'individuazione nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento in oggetto [comma 2, lettera *a*]); la definizione, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, delle modalità di cooperazione con le autorità doganali [comma 2, lettera *b*]); l'individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del regolamento in oggetto [comma 2, lettera *h*]); l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali [comma 2, lettera *i*]).

Viene, inoltre, previsto che gli schemi dei predetti decreti legislativi, corredate di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).

Viene, altresì, disposto che agli oneri derivanti dall'attuazione del suddetto comma 2, lettera i), pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 per oneri assunzionali ed euro 572.307 per spese di funzionamento e di 2.424.411 annui a decorrere dall'anno 2028, di cui euro 2.277.797 per oneri assunzionali ed euro 146.614 per spese di funzionamento, si provveda con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 4]. Fatto salvo quanto testé previsto, viene stabilito che, all'attuazione dei restanti principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 2, le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Al riguardo, attesa la mancanza della relazione tecnica a corredo delle disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente, appare necessario che siano acquisiti dati ed elementi di informazione volti ad assicurare la congruità della spesa autorizzata in relazione all'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 2, lettera i).

Non si formulano osservazioni, invece, con riferimento alle restanti disposizioni, fermo restando che una verifica puntuale della clausola di neutralità riferita ai principi e criteri direttivi specifici ulteriori a quello di cui al predetto comma 2, lettera i), sarà possibile solo all'atto dell'esercizio della delega in oggetto, in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere delle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 19-*quater* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo specifico di delega di cui al precedente comma 2, lettera i), pari a 1.711.206 euro per l'anno 2027 e a 2.424.411 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, una dotazione iniziale di 70.391.115 euro per l'anno 2027 e di 67.648.261 euro per l'anno 2028.

Ciò posto, nel rilevare che l'utilizzo del predetto Fondo risulta coerente rispetto alle finalità istitutive dello stesso, essendo riferito a disposizioni di delega dirette all'adeguamento della normativa nazionale a un regolamento dell'Unione europea, appare in ogni caso necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a confermare la sussistenza delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo 19-*bis* dispone che, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 sopra illustrato, all'attuazione dei rimanenti principi e criteri direttivi specifici di cui al precedente comma 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 19-*quinquies*

Impiego di personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera presso il Ministero dell'Agricoltura

La norma prevede che lo svolgimento dei controlli e delle verifiche dei certificati di cattura per l'importazione, diversa dallo sbarco diretto, di prodotti della pesca di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 28 settembre 2008, siano effettuati dal Ministero dell'agricoltura (comma 1) e che a tal fine venga assegnato, a decorrere dal 2027, alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del medesimo Ministero un contingente di 20 unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli (comma 2)

Il contingente di 20 unità è ripartito dal comma 2 nei seguenti termini: 1 Capitano di Vascello; 3 Capitani di Fregata; 1 Capitano di Corvetta; 4 unità del ruolo Marescialli; 3 unità del ruolo Sergenti; 8 unità del ruolo Volontari in servizio permanente.

Il suddetto personale è posto alle dipendenze funzionali del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e alle dipendenze gerarchiche del Capo Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto¹⁰⁵ che, a tal fine è organizzato quale Nucleo Centrale Pesca Marittima (comma 3).

¹⁰⁵ Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 100 del 2005.

Si evidenzia che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'agricoltura, per le funzioni di controllo e vigilanza, si avvale operativamente del Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 100 del 2005 ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura. La definizione dell'organizzazione del reparto viene demandata all'adozione di un decreto interministeriale (comma 1). Dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 2). Il decreto ministeriale 01 febbraio 2010, adottato ai sensi del suddetto articolo 4, comma 1, prevede che il Reparto pesca marittima sia organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale retta da un ufficiale del Corpo stesso (articolo 2). L'assegnazione del personale militare al reparto pesca marittima è determinata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto nel rispetto delle dotazioni organiche previste per gli ufficiali ed il personale non direttivo del Corpo. Le spese di funzionamento del reparto sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura (articolo 7).

Il Reparto pesca marittima, organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale, è retto, a decorrere dal 2027, da un Ufficiale nel grado di Contrammiraglio, da collocare in soprannumero, ed è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura (comma 4).

Il grado di Contrammiraglio, corrispondente a quello di Generale di brigata, ai sensi dell'articolo 632 del COM è equiparato alla qualifica di dirigente superiore delle Forze di polizia a ordinamento civile (qualifica a sua volta riconducibile alla posizione di dirigente generale).

Gli oneri connessi al trattamento economico, fisso e accessorio, dovuto per l'effettivo impiego del personale in soprannumero di cui ai commi 2 e 4 sono a carico del Ministero dell'agricoltura e il personale interessato è da intendersi in aggiunta al contingente massimo (271 unità) determinato dall'articolo 801 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare -COM) (comma 5).

Per le finalità di cui ai commi 2 e 4 è autorizzata, a decorrere dal 2027, la spesa di euro 1.791.327, di cui euro 1.748.420 per oneri stipendiali ed euro 42.907 per spese di funzionamento (comma 6).

Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui ai commi 2 e 4, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste a legislazione vigente (comma 7).

Gli oneri derivanti dal presente articolo, sono indicati complessivamente pari a euro 1.791.327 a decorrere dal 2027, e agli stessi si provvede nei termini previsti dalla norma (comma 8).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede, a decorrere dal 2027, l'assegnazione in soprannumero rispetto alla consistenza organica, di un contingente di 20 unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto (secondo una ripartizione per gradi e ruoli indicata dalla medesima norma) alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica dei certificati di cattura per l'importazione di prodotti della pesca previste da una specifica fonte regolamentare europea (richiamata dalla norma); attività che vengono ricondotte nella competenza del medesimo Ministero dell'agricoltura (commi 1 e 2). Tale personale viene funzionalmente incardinato presso la suddetta Direzione generale, ed è posto alle dipendenze gerarchiche del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto di cui, la medesima Direzione generale già si avvale, nell'assetto vigente, in via operativa (comma 3). La norma conferma la configurazione dell'RPM, quale struttura di livello dirigenziale non generale, già definita in tali termini a livello regolamentare, con la precisazione che il reparto, a decorrere dal 2027, verrà retto da un Ufficiale con grado di Contrammiraglio da collocare in soprannumero (comma 4).

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati complessivamente pari a euro 1.791.327 a decorrere dal 2027 e agli stessi si provvede nei termini previsti dalla norma (*cf.* infra) [comma 8]. A tal fine viene autorizzata una spesa di corrispondente importo (euro 1.791.327 a decorrere dal 2027) che viene specificamente riferita al comma 2 (assegnazione di 20 unità di personale militare in soprannumero al Ministero dell'agricoltura) e al comma 4 (attribuzione ad un Contrammiraglio in soprannumero dell'incarico di vertice dell'RPM), con la precisazione che una componente della medesima autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.748.420 a decorrere

dal 2027, è riferita ad oneri retributivi (fissi e accessori), e un'altra componente della stessa, pari ad euro 42.907 a decorrere dal 2027, a spese di funzionamento (comma 6).

La norma, infine, ferma l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Corpo delle capitanerie di porto ad effettuare arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui ai commi 2 e 4, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze siano inferiori alle vigenti dotazioni organiche (comma 7).

Al riguardo, premesso che la disposizione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica, si rileva l'opportunità che vengano forniti i dati e i parametri sottostanti l'ammontare della spesa autorizzata. In merito ai profili applicativi della medesima disposizione, inoltre, considerato che l'assegnazione del personale del Corpo delle Capitanerie di porto all'RPM viene previsto a partire dal 2027, si dovrebbe prevedere la medesima decorrenza anche per gli arruolamenti integrativi per il ripianamento della consistenza organica dei ruoli del Corpo, che, ai sensi del comma 7, decorrono invece dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che potrebbe avvenire anche nell'anno 2026, fermo restando che tali arruolamenti dovranno comunque essere previsti nell'ambito della programmazione del reclutamento del personale del Corpo stesso disposta ai sensi del Codice dell'ordinamento militare.

Andrebbe infine chiarita la *ratio* sottostante la previsione di cui al comma 4 che, nel configurare il Reparto pesca marittima (RPM) quale struttura di livello dirigenziale non generale, prevede che al suo vertice, a decorrere dal 2027, vi sia un Ufficiale con il grado di Contrammiraglio, posto che tale grado, ai sensi del COM (articolo 632), appare invece equiparabile nell'ordinamento civile ad una posizione di dirigente generale (dirigente superiore delle Forze di polizia a ordinamento civile).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 19-*quiquies* provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente

comma 6, pari a 1.791.327 euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si rinvia agli elementi di informazione e alle richieste di chiarimento già formulati con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *a*).

In particolare, si rileva che l'accantonamento oggetto di riduzione non recherebbe, con specifico riferimento all'anno 2027, le necessarie disponibilità, tenendo conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento previsti, per finalità di copertura finanziaria, dal predetto articolo 1, comma 2, lettera *a*), nonché dall'articolo 5-*bis*, comma 8, dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 3-*ter*, dall'articolo 9-*bis*, comma 3, lettera *a*), dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 7, del presente provvedimento.

Sul piano della formulazione della disposizione, si potrebbe valutare l'opportunità di precisare che l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e degli oneri oggetto di copertura di cui al comma 8 hanno carattere annuo.

ARTICOLO 19-*sexies*

Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge n. 61 del 2023

Normativa vigente. L'articolo 12 del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede, tra l'altro, che le imprese agricole che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che possiedano superfici aziendali situate in determinati territori¹⁰⁶ e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, possano beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 1).

¹⁰⁶ Territori individuati nell'allegato 1 del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

La medesima norma destina, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, a tali interventi le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del richiamato decreto legislativo n. 102 del 2004¹⁰⁷. Di tali risorse 50 milioni di euro sono assegnate alle regioni per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali [comma 5, lettera *a*]).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, autorizzano le regioni a destinare le risorse finanziarie residue destinate al ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge n. 61 del 2023, nei limiti delle disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, al finanziamento degli indennizzi per le produzioni vegetali delle imprese agricole¹⁰⁸ ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi del maggio 2023 e non ricomprese nell'ambito applicativo del comma 4 del richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 61 del 2023.

Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le regioni provvedono a raccogliere le domande delle imprese e a concedere i ristori, per quanto non previsto dalla presente disposizione, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Le regioni possono impiegare le predette risorse, nella misura definita con proprio provvedimento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nonché delle disposizioni in materia di interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, prevedono, tra l'altro, che le regioni siano autorizzate a destinare le risorse finanziarie residue finalizzate al ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge n. 61 del 2023, nei limiti delle disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, al finanziamento degli indennizzi per le produzioni vegetali delle imprese agricole¹⁰⁹ ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi del

¹⁰⁷ Come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022.

¹⁰⁸ Come definite all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

¹⁰⁹ Come definite all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

maggio 2023 e non ricomprese nell'ambito applicativo del comma 4 del richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 61 del 2023.

Al riguardo, pur considerato che l'autorizzazione è volta all'utilizzo di risorse vincolate presenti nei bilanci delle amministrazioni regionali già stanziata a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità delle stesse, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che tale utilizzo determini un peggioramento della dinamica della spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, in caso contrario, esso risulterebbe suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

ARTICOLO 20

Disposizioni finanziarie

La norma dispone che, salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono, altresì, all'attuazione delle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del presente provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 20 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si segnala l'esigenza di aggiornare le esclusioni previste dalla disposizione in commento alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, al fine di estenderne l'applicazione anche agli articoli *5-bis*, *9-bis*, *12-bis*, *19-quater*, comma 4, e 19-

quinquies, che recano disposizioni di carattere oneroso per le quali sono approntati i corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.